Conto corrente con la posta

Anno 80° — Numero 24

# GAZZETTA UFFICIALE DEL REGNO D'ITALIA

PARTE PRIMA

SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI MENO I FESTIVI

Roma - Martedì, 30 gennaio 1940 - Anno XVIII

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE DELLE LEGGI — TELEFONI: 50-107 - 50-033 - 53-914



## SOMMARIO

### LEGGI E DECRETI

**1939**

LEGGE 27 novembre 1939-XVIII, n. 2090.
**Ulteriori provvedimenti a favore dell'Istituto Nazionale per le Case degli Impiegati dello Stato (I.N.C.I.S.), per la costruzione nell'Africa Orientale Italiana di abitazioni per il personale civile e militare** . . . . . . Pag. 378

REGIO DECRETO 30 novembre 1939-XVIII, n. 2091.
**Approvazione della riforma della rete consolare in Spagna.** Pag. 378

**1940**

LEGGE 25 gennaio 1940-XVIII, n. 4.
**Riordinamento dei ruoli del personale dell'Amministrazione finanziaria** . . . . . . Pag. 378

REGIO DECRETO-LEGGE 20 gennaio 1940-XVIII, n. 5.
**Maggiore assegnazione allo stato di previsione della spesa del Ministero dell'interno per l'esercizio finanziario 1939-40.** Pag. 389

REGIO DECRETO-LEGGE 23 gennaio 1940-XVIII, n. 6.
**Disposizioni per l'applicazione dell'imposta di fabbricazione sulle fibre tessili artificiali** . . . . . . Pag. 389

REGIO DECRETO-LEGGE 23 gennaio 1940-XVIII, n. 7.
**Modificazioni al regime fiscale dei prodotti petroliferi.** Pag. 390

REGIO DECRETO 9 gennaio 1940-XVIII, n. 8.
**Nomina del Consigliere nazionale avv. Augusto Fantechi a presidente dell'Istituto nazionale L.U.C.E.** . . . . . . Pag. 391

DECRETO MINISTERIALE 18 gennaio 1940-XVIII.
**Costituzione del vincolo sul credito vantato dalla Riunione Adriatica di Sicurtà verso l'Istituto nazionale delle assicurazioni per la parziale riassicurazione del contratto collettivo di assicurazione col Governatorato di Roma** . . . . . . Pag. 391

### DISPOSIZIONI E COMUNICATI

**Ministero delle corporazioni:**

Elenco n. 80 dei decreti Ministeriali contenenti i provvedimenti sulle domande di autorizzazione per nuovi impianti industriali e per l'ampliamento di stabilimenti industriali esistenti ai sensi della legge 12 gennaio 1933, n. 141, e dei Regi decreti 15 maggio 1933, n. 590, e 12 aprile 1937, n. 841 . . . Pag. 392

Autorizzazione alla Confederazione fascista dei commercianti ad accettare una donazione . . . . . . Pag. 397

**Ispettorato per la difesa del risparmio e per l'esercizio del credito:** Approvazione degli statuti-regolamenti delle Casse comunali di credito agrario di Montoro Inferiore (Avellino), Tufara (Campobasso), Bellante (Teramo) e Castel Castagna (Teramo) . . . . . . Pag. 397

**Ministero delle finanze:** Media dei cambi e dei titoli . Pag. 397

### CONCORSI

**Ministero delle comunicazioni:** Concorso a sei posti di alunno d'ordine in prova nel ruolo del personale d'ordine e d'assistenza dell'Ispettorato generale delle ferrovie, tramvie ed automobili . . . . . . Pag. 397

**Ministero delle finanze:** Diario delle prove scritte del concorso a 70 posti di volontario nel ruolo di gruppo B dell'Amministrazione provinciale delle tasse e imposte indirette e a 175 posti di alunno d'ordine in prova nel personale degli Uffici del registro ed a 70 posti di alunno d'ordine nelle Conservatorie delle ipoteche . . . . . . Pag. 400

# LEGGI E DECRETI

LEGGE 27 novembre 1939-XVIII, n. 2090.

**Ulteriori provvedimenti a favore dell'Istituto Nazionale per le Case degli Impiegati dello Stato (I.N.C.I.S.), per la costruzione nell'Africa Orientale Italiana di abitazioni per il personale civile e militare.**

VITTORIO EMANUELE III
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA E DI ALBANIA
IMPERATORE D'ETIOPIA

Il Senato e la Camera dei Fasci e delle Corporazioni, a mezzo delle loro Commissioni legislative, hanno approvato;
Noi abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

Art. 1.

E' aumentato da cinquanta a cento milioni di lire l'importo complessivo delle somme che la Cassa depositi e prestiti e gli altri Enti menzionati nel primo comma dell'articolo 363 del testo unico approvato col R. decreto 28 aprile 1938-XVI, n. 1165, sono autorizzati a mutuare all'Istituto nazionale per le case degli impiegati dello Stato, per le costruzioni nell'Africa Orientale Italiana, ai sensi dell'ultimo comma dell'art. 363 del citato testo unico.

Per la estinzione dei mutui dei detti cento milioni di lire e dei relativi interessi capitalizzati afferenti al periodo anteriore all'inizio dell'ammortamento, sarà provveduto a carico dei normali fondi del bilancio dell'Africa Orientale Italiana, con una quota costante annua, per cinquant'anni, pari al tre per cento del capitale mutuato.

Art. 2.

I mutui predetti saranno garantiti da prima ipoteca sulle aree e sulle costruzioni che formano oggetto dei mutui stessi, nonchè da ritenuta sullo stipendio dei locatari, pari alla rata mensile di affitto. I conservatori delle ipoteche, i funzionari e gli uffici comunque denominati aventi attribuzioni analoghe, provvederanno alle iscrizioni ipotecarie, in base a semplice atto di consenso dell'Istituto, senza l'intervento dell'Ente finanziatore, intendendosi implicita la accettazione di esso.

Art. 3.

Per il pagamento delle spese inerenti agli acquisti delle aree e delle costruzioni autorizzate dall'Istituto in base a contratti di appalto, perizie e fatture, i Governi dell'Africa Orientale Italiana, con l'osservanza delle norme sull'ordinamento amministrativo contabile, approvato con decreto Ministeriale 28 luglio 1928-VI, n. 4622, sono autorizzati ad anticipare i fondi occorrenti mediante mandati da imputare all'articolo « Spese per conto di terzi » della categoria delle contabilità speciali e rimetteranno all'Istituto, alla fine di ogni mese, i documenti per il rimborso a carico dei mutui, da introitarsi al bilancio di entrata dell'Africa Orientale Italiana, all'articolo « Anticipazioni e rimborsi di fondi per provvedere a spese per conto di terzi ».

Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato, sia inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 27 novembre 1939-XVIII

VITTORIO EMANUELE

MUSSOLINI — TERUZZI — DI REVEL — SERENA

Visto, il Guardasigilli: GRANDI

---

REGIO DECRETO 30 novembre 1939-XVIII, n. 2091.

**Approvazione della riforma della rete consolare in Spagna.**

N. 2091. R. decreto 30 novembre 1939, col quale, sulla proposta del Ministro per gli affari esteri, viene approvata la riforma della rete consolare in Spagna.

Visto, il Guardasigilli: GRANDI
*Registrato alla Corte dei conti, addì 28 gennaio 1940-XVIII*

---

LEGGE 25 gennaio 1940-XVIII, n. 4.

**Riordinamento dei ruoli del personale dell'Amministrazione finanziaria.**

VITTORIO EMANUELE III
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA E DI ALBANIA
IMPERATORE D'ETIOPIA

Il Senato e la Camera dei Fasci e delle Corporazioni, a mezzo delle loro Commissioni legislative, hanno approvato;
Noi abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

Art. 1.

I ruoli della carriera amministrativa dell'Amministrazione centrale delle finanze e della carriera amministrativa delle Intendenze di finanza di cui alle tabelle *A* e *B* annesse al R. decreto-legge 4 marzo 1937-XV, n. 304, e successive modificazioni, sono sostituiti, rispettivamente, dai ruoli di cui alle tabelle *A* e *B* dell'allegato I alla presente legge.

I ruoli della carriera d'ordine e del personale subalterno del Ministero e delle Intendenze di finanza di cui alla tabella annessa al R. decreto 21 marzo 1930-VIII, n. 219, e successive variazioni, sono rispettivamente sostituiti da quelli di cui alle tabelle *C* e *D* dello stesso allegato I.

E' abrogato l'art. 6 del citato R. decreto-legge 4 marzo 1937-XV, n. 304, convertito nella legge 7 giugno 1937-XV, n. 911.

Art. 2.

E' istituita la Direzione generale per il coordinamento tributario, gli affari generali e il personale, ed è altresì istituito l'Ispettorato generale per il lotto e le lotterie.

Sono assegnati alla detta Direzione generale i servizi attribuiti dalle disposizioni vigenti alla data di pubblicazione della presente legge, rispettivamente, all'Ufficio di coordinamento tributario e di studi legislativi di cui all'art. 2 del R. decreto-legge 4 marzo 1937-XV, n. 304, ed all'Ufficio centrale del personale del Ministero delle finanze, esclusi quelli del lotto e lotterie, restando, conseguentemente, soppressi gli uffici medesimi.

Art. 3.

Il Ministro per le finanze può, con proprio decreto, assegnare alla Direzione generale di cui al precedente art. 2, per i servizi del coordinamento tributario, anche un funzionario della carriera di concetto della Ragioneria generale dello Stato di grado 5° o 6°, un colonnello o tenente colonnello del Corpo della Regia guardia di finanza ed un funzionario di grado 6° o 7° dei ruoli di gruppo *A* dell'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato.

Sono aumentati da 2 a 3 i posti di grado quinto conferibili ai sensi dell'ultimo comma dell'art. 14 della legge 26 luglio 1939-XVII, n. 1037, e da 5 a 7 quelli complessivamente attribuibili in base allo stesso comma, e sono aggiunti, al ruolo ivi indicato, un posto di grado quinto ed uno di sesto grado.

Art. 4.

I direttori capi di ragioneria di 1ª classe, di cui alla tabella *A* dell'allegato I alla legge 26 luglio 1939-XVII, n. 1037, possono essere destinati a prestar servizio presso la Ragioneria generale dello Stato in numero non superiore a cinque.

Art. 5.

Per il personale delle Ragionerie delle Intendenze di finanza è istituito il ruolo di gruppo *A* di cui alla tabella *A* dell'allegato II alla presente legge.

I ruoli del personale delle Ragionerie delle Intendenze di finanza di cui alle tabelle *A* e *B* annesse al R. decreto-legge 19 ottobre 1938-XVI, n. 1933, convertito nella legge 5 giugno 1939-XVII, n. 973, sono rispettivamente sostituiti da quelli di cui alle tabelle *B* e *C* dello stesso allegato II.

In corrispondenza ai posti coperti nei singoli gradi del ruolo di cui alla tabella *A* dell'allegato II dovranno essere tenuti vacanti altrettanti posti di grado rispettivamente uguale o superiore nel ruolo di cui alla tabella *B* dell'allegato medesimo.

Per i posti di grado 5° la compensazione viene operata con posti di grado 6°.

Art. 6.

Per il personale dell'Amministrazione provinciale delle imposte dirette è istituito il ruolo di gruppo *A* di cui alla tabella *A* dell'allegato III alla presente legge.

I ruoli del personale dei gruppi *B* e *C* di cui alle tabelle annesse al R. decreto-legge 4 marzo 1937-XV, n. 304, e successive modificazioni, e il ruolo del personale subalterno stabilito dal R. decreto 21 marzo 1930-VIII, n. 219, e successive variazioni, per l'Amministrazione provinciale delle imposte dirette sono sostituiti rispettivamente dai ruoli di cui alle tabelle *B*, *C* e *D* dello stesso allegato III.

Art. 7.

Per il personale dell'Amministrazione provinciale delle tasse e delle imposte indirette sugli affari è istituito il ruolo di gruppo *A* di cui alla tabella *A* dell'allegato IV alla presente legge.

I ruoli del personale degli ispettori e dei procuratori delle tasse e delle imposte indirette sugli affari approvati con R. decreto-legge 4 marzo 1937-XV, n. 304, e successive variazioni, sono soppressi ed è istituito il ruolo di gruppo *B* di cui alla tabella *B* dello stesso allegato IV.

Gli attuali ruoli del personale sussidiario degli Uffici del registro, dei conservatori delle ipoteche, del personale sussidiario delle Conservatorie delle ipoteche, del personale dei bollatori ed indicatori del Registro sono sostituiti rispettivamente dai ruoli di cui alle tabelle *C*, *D*, *E* ed *F* dell'allegato medesimo.

Sono istituiti i ruoli del personale subalterno degli Uffici del registro e delle Conservatorie delle ipoteche di cui alle tabelle *G* ed *H* dello stesso allegato.

Art. 8.

La funzione ispettiva per i servizi dell'Amministrazione delle tasse e delle imposte indirette sugli affari sarà data per incarico, con decreto del Ministro per le finanze, ai funzionari dei ruoli di cui alle tabelle *A* e *B* dell'allegato IV alla presente legge.

Art. 9.

I posti di conservatore delle ipoteche delle classi 1ª, 2ª, 3ª e 4ª sono conferiti o per promozione, a termini dell'art. 6 del R. decreto 11 novembre 1923-II, n. 2395, ai conservatori delle ipoteche delle classi immediatamente inferiori, ovvero a scelta, su parere del Consiglio di amministrazione, al personale che già rivesta grado pari a quello da conferire e che appartenga:

al gruppo *A* dell'Amministrazione provinciale delle tasse e delle imposte indirette sugli affari;

oppure al gruppo *B* della stessa Amministrazione purchè sia laureato o transitoriamente considerato di gruppo *A* a norma dell'art. 193 del R. decreto 11 novembre 1923-II, n. 2395, e semprechè, in quest'ultimo caso, non trovi applicazione il successivo art. 40 della presente legge;

ovvero alla carriera amministrativa del Ministero delle finanze o delle Intendenze di finanza.

E' in facoltà del Ministro per le finanze di assegnare i posti di conservatore delle classi 2ª e 3ª anche a funzionari di gruppo *A* appartenenti ad altri ruoli dell'Amministrazione finanziaria, che abbiano grado non inferiore a quello da conferire.

I posti vacanti di conservatore delle ipoteche di 5ª classe sono conferiti, mediante esame di concorso, ai funzionari dei ruoli indicati nei precedenti commi che abbiano prestato servizio nell'Amministrazione dello Stato per almeno otto anni e siano provvisti di laurea oppure considerati transitoriamente di gruppo *A* a norma del citato art. 193, semprechè in quest'ultimo caso non trovi applicazione il successivo art. 40 della presente legge.

La composizione della Commissione giudicatrice e le norme per l'espletamento del concorso di cui al precedente comma saranno fissate nel regolamento.

I posti di conservatore di 1ª classe da conferirsi al personale estraneo a quello delle Conservatorie, non possono superare il numero di due per ogni quattro posti che si rendono vacanti.

I posti di conservatore delle classi 2ª, 3ª e 4ª da conferirsi al personale estraneo a quello delle Conservatorie non possono, per ogni dieci che si rendono vacanti in ciascuna classe, superare il numero di cinque e di questi non più di uno può essere assegnato ai funzionari di cui al secondo comma del presente articolo.

Art. 10.

La direzione del Deposito generale dei valori bollati in Roma è affidata, per incarico, ad un funzionario di grado non superiore al 6° di gruppo *A* dei ruoli dipendenti dalla Direzione generale delle tasse ed imposte indirette sugli affari oppure del ruolo dell'Amministrazione centrale delle finanze addetto ai servizi della cennata Direzione generale.

Art. 11.

Al grado di bollatore capo è assegnato lo stipendio iniziale di L. 8400 elevabili a L. 8700 e a L. 9100 mediante due aumenti quadriennali di stipendio, e il supplemento di servizio attivo di L. 1200.

La promozione a bollatore capo è conferita per merito comparativo su designazione del Consiglio di amministrazione, ai bollatori che abbiano compiuto cinque anni di servizio effettivo di ruolo.

Art. 12.

Per il personale dell'Amministrazione provinciale delle dogane è istituito il ruolo di gruppo *A* di cui alla tabella *A* dell'allegato V alla presente legge.

Gli attuali ruoli del personale dei gruppi *B* e *C* delle Dogane e quelli del personale dei gruppi *B* e *C* degli Uffici tecnici delle imposte di fabbricazione sono soppressi e sono istituiti i ruoli dei gruppi *B* e *C* di cui alle tabelle *B* e *C* del suddetto allegato V.

Gli attuali ruoli del personale di gruppo *A* dei Laboratori chimici delle dogane e degli Uffici tecnici delle imposte di fabbricazione, sono sostituiti, rispettivamente, da quelli di cui alle tabelle *D* ed *E* dell'allegato medesimo.

Gli attuali ruoli del personale subalterno delle Dogane, del personale operaio dei Laboratori chimici, e dei personali subalterno ed operaio degli Uffici tecnici delle imposte di fabbricazione, sono sostituiti, rispettivamente, da quelli di cui alle tabelle *F*, *G*, *H* ed I dello stesso allegato.

Art. 13.

L'assunzione al grado iniziale del ruolo di gruppo *B* del personale delle Dogane e delle Imposte di fabbricazione di cui alla tabella *B* dell'allegato V alla presente legge è effettuata, con l'osservanza delle disposizioni generali pel reclutamento del personale di ruolo in servizio dello Stato, mediante pubblici concorsi per esame con distinti programmi in relazione alla specializzazione dei servizi.

Il Ministro per le finanze ha facoltà di stabilire di volta in volta, in base alle vacanze del ruolo, il numero dei posti da mettere a concorso rispettivamente per ciascuna specializzazione.

Le stesse norme valgono per il reclutamento al grado iniziale del ruolo di gruppo *C* delle Dogane e delle Imposte di fabbricazione, di cui alla tabella *C* dell'allegato medesimo.

Art. 14.

Gli esami di concorso per merito distinto per la promozione al grado 9° del personale di gruppo *B* delle Dogane e delle Imposte di fabbricazione nonchè quelli di idoneità per la promozione medesima sono rispettivamente svolti, con l'osservanza delle disposizioni generali per l'avanzamento al grado 9° di gruppo *B*, in base a programmi che conterranno una parte generale comune per tutti i candidati ed una parte specifica per ciascuna specializzazione di servizi.

La graduatoria del concorso e quella dell'esame di idoneità sono rispettivamente formate in base alla votazione complessiva riportata da ciascun candidato.

Le stesse norme valgono per gli esami di promozione al grado 11° nel ruolo di gruppo *C* delle Dogane e delle Imposte di fabbricazione previsti dal successivo art. 15.

Art. 15.

Per le promozioni al grado 11° nel ruolo del gruppo *C* del personale provinciale delle Dogane e delle Imposte di fabbricazione sono applicabili le norme stabilite dal R. decreto 10 ottobre 1935-XIII, n. 1848.

I vincitori dell'esame di concorso hanno la precedenza su quelli promossi a seguito dell'esame di idoneità e questi ultimi sui promossi per anzianità congiunta al merito.

I posti non coperti mediante esami di concorsi e di idoneità non possono essere conferiti per anzianità congiunta al merito.

Art. 16.

In deroga all'art. 2 del testo unico delle leggi doganali approvato con R. decreto 26 gennaio 1896, n. 20, e successive modificazioni, è abolita la distinzione delle dogane in due ordini; gli uffici doganali sono ripartiti in sei classi secondo l'importanza delle loro operazioni.

Con decreti Reali sarà stabilita la tabella delle dogane e delle loro facoltà e quella delle merci che possono essere importate per le dogane di ciascuna classe.

Art. 17.

L'organizzazione territoriale degli Uffici tecnici delle imposte di fabbricazione di cui all'art. 1 del R. decreto-legge 16 giugno 1938-XVI, n. 962, convertito nella legge 19 gennaio 1939-XVII, n. 210, è modificata in conformità all'allegato VII alla presente legge.

Alla diretta dipendenza della Direzione generale delle dogane e delle imposte indirette è istituito un Ufficio tecnico centrale delle imposte di fabbricazione del quale farà parte il laboratorio elettrotecnico centrale. Dipenderanno dal detto Ufficio centrale il magazzino e l'officina centrale del materiale per le imposte di fabbricazione.

Art. 18.

E' istituito un corso annuale di istruzione teorico-pratico per i funzionari delle dogane e delle imposte di fabbricazione da tenersi in Roma.

I programmi di insegnamento e quanto altro occorra per l'attuazione del precedente comma saranno stabiliti con decreto Reale da emanare su proposta del Ministro per le finanze a mente dell'art. 1, n. 3, della legge 31 gennaio 1926-IV, n. 100.

Art. 19.

Per il personale dell'Amministrazione provinciale del tesoro è istituito il ruolo di gruppo *A* di cui alla tabella *A* dell'allegato VI della presente legge.

Gli attuali ruoli del personale degli uffici dipendenti dalla Direzione generale del tesoro sono sostituiti da quelli di cui alle tabelle *B*, *C*, *D*, *E* ed *F* dello stesso allegato VI.

Art. 20.

L'ultimo capoverso dell'articolo unico della legge 7 giugno 1937-XV, n. 911, di conversione del R. decreto-legge 4 marzo 1937-XV, n. 304, è sostituito dal seguente:

« Le funzioni di direttore, vice-direttore e chimico della Regia Zecca saranno affidate, rispettivamente, a un funzionario di grado quinto o sesto del ruolo della carriera amministrativa dell'Amministrazione centrale delle finanze, a un funzionario di grado settimo del ruolo degli ingegneri del catasto e dei servizi tecnici erariali, ad un funzionario di grado ottavo del ruolo del personale dei laboratori chimici delle dogane ».

Art. 21.

Il posto di grado 7° di gruppo *A* di direttore della Scuola dell'arte della medaglia è conferito mediante pubblico concorso per titoli ed esperimento fra coloro che, oltre a pos-

sedere tutti i requisiti necessari per la nomina in ruoli di personali statali, siano provvisti di uno dei diplomi di laurea che saranno indicati volta per volta nel bando di concorso.

Art. 22.

I posti di grado 8° dei ruoli di gruppo *A* delle Ragionerie delle Intendenze di finanza e delle Amministrazioni provinciali delle imposte dirette, delle Tasse ed imposte indirette sugli affari, delle Dogane e degli Uffici provinciali del tesoro sono conferiti, agli impiegati dei ruoli di gruppo *B* della rispettiva Amministrazione che rivestano almeno il grado 9° e che siano forniti di laurea oppure siano transitoriamente considerati di gruppo *A* a norma dell'art. 193 del R. decreto 11 novembre 1923-II, n. 2395, e che superino le prove di apposito esame secondo le norme ed i programmi che saranno fissati con decreti Reali da emanare, su proposta del Ministro per le finanze, a mente dell'art. 1, n. 3, della legge 31 gennaio 1926-IV, n. 100.

Art. 23.

In corrispondenza di posti vacanti nei ruoli di gruppo *A* di cui agli allegati III, IV, V e VI alla presente legge, esclusi quelli dei chimici delle dogane e degli ingegneri delle imposte di fabbricazione, potranno, in relazione al disposto dell'articolo 108 del R. decreto 30 dicembre 1923-II, n. 2960, conferirsi in soprannumero altrettanti posti nei gradi inferiori all'8° del ruolo di gruppo *B* della rispettiva Amministrazione.

Art. 24.

Per il servizio di commutazione telefonica presso l'Amministrazione centrale del Ministero delle finanze è autorizzata l'assunzione, con contratto a termine, di non oltre otto telefoniste, alle condizioni e con le modalità ed il trattamento che saranno stabiliti da un contratto-tipo da approvare con decreto Reale, su proposta del Ministro per le finanze, ai sensi dell'art. 1, n. 3, della legge 31 gennaio 1926-IV, n. 100.

DISPOSIZIONI TRANSITORIE.

Art. 25.

Il personale degli attuali ruoli degli ispettori e dei procuratori dell'Amministrazione delle tasse e delle imposte indirette sugli affari, è collocato nel ruolo unico di cui alla tabella *B* dell'allegato IV alla presente legge in base all'anzianità di grado; a parità di anzianità di grado è data la precedenza ai provenienti dal ruolo ispettivo.

Art. 26.

Gli attuali personali dei ruoli di gruppo *B* dell'Amministrazione delle dogane e delle imposte di fabbricazione e quelli di gruppo *C* della stessa Amministrazione saranno collocati rispettivamente nei ruoli di cui alle tabelle *B* e *C* dell'allegato V alla presente legge, in base all'anzianità di grado; a parità di anzianità di grado l'ordine di collocamento nei nuovi ruoli sarà stabilito secondo le norme di cui all'articolo 8 del R. decreto 30 dicembre 1923-II, n. 2960.

Le nomine da conferire in base ai concorsi previsti dall'art. 19 del R. decreto-legge 16 giugno 1938-XVI, n. 962, per la copertura dei posti del soppresso ruolo di gruppo *B* dei periti tecnici e dei periti elettrotecnici delle imposte di fabbricazione, già espletati o in corso di espletamento alla data di entrata in vigore della presente legge, saranno effettuate nei corrispondenti gradi del ruolo di gruppo *B* di cui alla tabella *B* dello stesso allegato V.

Ai sensi dell'art. 20 del citato decreto-legge n. 962, non oltre 30 posti di grado 9°, 15 di grado 10° e 15 di grado 11°, del ruolo di gruppo *B* di cui alla medesima tabella *B*, potranno essere conferiti mediante concorsi per esami riservati agli impiegati dei ruoli di gruppo *C* delle Amministrazioni dello Stato che rivestano almeno lo stesso grado e siano in possesso:

*a*) quelli provenienti dai soppressi ruoli di gruppo *C* dei tecnici ed elettrotecnici delle imposte di fabbricazione, del diploma di licenza di un istituto medio di 2° grado o di titolo equipollente;

*b*) quelli appartenenti ai ruoli di gruppo *C* delle altre Amministrazioni dello Stato, del diploma di perito industriale capo tecnico ad indirizzo specializzato per meccanici ed elettricisti rilasciato dalla Sezione industriale di un Istituto tecnico del Regno, o del corrispondente diploma conseguito ai termini dei precedenti ordinamenti scolastici, esclusi i titoli equipollenti.

Ai posti del grado 11° potranno, tuttavia, concorrere anche gli impiegati del grado 12° provenienti dai soppressi ruoli di gruppo *C* « tecnici ed elettrotecnici » in possesso del titolo di studio di cui alla lettera *a*) del precedente comma, nonchè gli impiegati dello stesso grado 12° appartenenti ai ruoli di gruppo *C* delle altre Amministrazioni dello Stato, forniti del titolo di studio di cui alla lettera *b*).

Il quinto dei posti messi a concorso per ciascuno dei gradi 10° e 11° è riservato agli eventuali idonei del concorso al grado rispettivamente superiore. Detti idonei saranno collocati nel grado inferiore a quello per il quale hanno concorso, secondo l'ordine della rispettiva graduatoria, immediatamente prima dei vincitori del concorso allo stesso grado inferiore.

Art. 27.

I funzionari dei ruoli provinciali delle imposte dirette, delle tasse e imposte indirette sugli affari, delle dogane ed imposte di fabbricazione e degli uffici provinciali del tesoro appartenenti ai gradi quinto e sesto, trasferiti nel ruolo della carriera amministrativa dell'Amministrazione centrale delle finanze, per effetto dell'art. 6 del R. decreto-legge 4 marzo 1937-XV, n. 304, sono collocati nei corrispondenti gradi del ruolo di gruppo *A*, di cui alle annesse tabelle, della rispettiva Amministrazione provinciale, secondo l'ordine di anzianità di grado.

I funzionari come sopra collocati nel grado sesto di gruppo *A* avranno la precedenza su quelli che vi saranno collocati ai termini del successivo articolo 28.

Art. 28.

Nella prima attuazione della presente legge, gli impiegati dei gradi sesto, settimo e ottavo dei ruoli di gruppo *B* delle Ragionerie delle intendenze di finanza, delle imposte dirette, delle tasse ed imposte indirette sugli affari, delle dogane ed imposte di fabbricazione e degli uffici provinciali del tesoro i quali siano muniti di laurea oppure siano transitoriamente considerati di gruppo A a norma dell'art. 193 del R. decreto 11 novembre 1923-II, n. 2395, sono collocati, a giudizio insindacabile del Ministro per le finanze, sentito il Consiglio di amministrazione e secondo l'ordine di anzianità di grado, nei corrispondenti gradi dei ruoli di gruppo *A* di cui alle tabelle *A* degli allegati II, III, IV, V e VI.

Gli impiegati che non risultino in possesso degli indicati requisiti per il collocamento nel gruppo *A* e quelli non giudicati meritevoli del passaggio a tale gruppo sono inquadrati nei corrispondenti gradi di gruppo *B* della rispettiva Amministrazione, secondo l'ordine di anzianità.

I posti di grado ottavo dei ruoli di gruppo *A* delle cennate tabelle *A* che nella prima attuazione della presente legge restino disponibili dopo i trasferimenti di cui al precedente primo comma, potranno essere conferiti, a giudizio insindacabile del Ministro per le finanze, sentito il Consiglio di amministrazione, agli impiegati i quali siano provvisti di diploma di laurea oppure siano transitoriamente considerati di gruppo *A* a norma dell'art. 193 del R. decreto 11 novembre 1923-II, n. 2395, e che alla data di entrata in vigore della presente legge già rivestano il grado nono nel ruolo di gruppo *B* della rispettiva Amministrazione.

Art. 29.

Gli attuali conservatori delle ipoteche provenienti dai ruoli amministrativi del Ministero delle finanze e delle intendenze di finanza, nonchè quelli transitoriamente considerati di gruppo *A* a norma dell'art. 193 del R. decreto 11 novembre 1923-II, n. 2395, sono, a giudizio insindacabile del Ministro per le finanze, sentito il Consiglio di amministrazione, collocati nei corrispondenti gradi di gruppo *A* di cui alla tabella *D* dell'allegato IV alla presente legge, secondo l'ordine di anzianità di grado.

Quelli che non possiedono i suindicati requisiti, nonchè quelli che non riportino parere favorevole continuano ad essere assegnati al gruppo *B* fino ad eliminazione; nei corrispondenti gradi del ruolo di gruppo *A* dei conservatori delle ipoteche saranno mantenuti scoperti altrettanti posti.

Ai fini dell'avanzamento i conservatori delle ipoteche di cui al precedente secondo comma sono scrutinati insieme con i pari grado del ruolo di gruppo *A* e concorrono con questi ultimi ai posti del grado superiore da conferire al personale delle Conservatorie; ove conseguano la promozione continuano ad appartenere al gruppo *B* e nei corrispondenti gradi del ruolo di gruppo *A* saranno lasciati scoperti altrettanti posti.

Art. 30.

Le norme di cui al R. decreto-legge 16 giugno 1938-XVI, n. 962, che siano in contrasto con le disposizioni della presente legge, sono abrogate, ed è altresì abrogata la disposizione di cui all'ultimo comma dell'art. 14 dello stesso decreto.

La composizione della Commissione di cui all'art. 27 del citato decreto sarà modificata con decreto Ministeriale in rapporto al nuovo ordinamento dei servizi e del personale dipendente dalla Direzione generale delle dogane ed imposte indirette.

Detta Commissione formulerà le proposte per l'attuazione delle disposizioni della presente legge interessanti la nuova organizzazione dei servizi e del personale delle Dogane ed Imposte di fabbricazione.

Art. 31.

In corrispondenza ai soprannumeri che nella prima attuazione della presente legge vengano eventualmente a risultare nei singoli gradi dei ruoli di gruppo *B* di cui agli allegati III, IV, V e VI alla presente legge dovranno lasciarsi vacanti, fino ad esaurimento di tale eccedenza, altrettanti posti nei gradi uguali o superiori del ruolo di gruppo *A* della rispettiva Amministrazione.

Art. 32.

Nella prima applicazione della presente legge il posto di grado 7° di gruppo *A* di direttore della Scuola dell'arte della medaglia può essere conferito, a giudizio insindacabile del Ministro per le finanze e previo parere favorevole del Consiglio di amministrazione e del Consiglio di Stato, a funzionario statale che oltre a rivestire da almeno tre anni il grado 8° sia venuto in meritata fama di singolare perizia nelle funzioni inerenti a tale carica.

Art. 33.

Ai fini del compimento dell'anzianità necessaria per la promozione ai gradi 5°, 6° e 7° dei ruoli di gruppo *A* delle Ragionerie delle intendenze di finanza e delle Amministrazioni provinciali delle imposte dirette, delle tasse ed imposte indirette sugli affari, delle dogane ed imposte di fabbricazione e del tesoro istituiti con la presente legge, è valutabile anche il servizio prestato nel ruolo di provenienza col grado immediatamente inferiore a quello da conferire.

Art. 34.

Gli attuali impiegati dei ruoli provinciali delle imposte dirette, delle tasse ed imposte indirette sugli affari, delle dogane ed imposte di fabbricazione e degli uffici provinciali del Tesoro che in applicazione della presente legge restino assegnati a ruolo di gruppo *B* della rispettiva Amministrazione potranno continuare ad esercitare le mansioni di cui sono attualmente investiti.

Art. 35.

Per il periodo di tre anni dall'entrata in vigore della presente legge i periodi di anzianità di grado normalmente richiesti per l'avanzamento ai gradi superiori all'8° dei ruoli dei gruppi *A* e *B* di cui agli allegati I, II, III, IV, V e VI alla presente legge sono ridotti alla metà. Peraltro nessun funzionario potrà fruire di tale riduzione per conseguire più di una promozione.

Per il conferimento dei posti di grado 7° di ispettore per i servizi del tesoro disponibili nella prima attuazione della presente legge l'anzianità nel grado 8° stabilita dall'articolo 70 del R. decreto 23 marzo 1933-XI, n. 185, è ridotta ad un anno.

Art. 36.

Nella prima attuazione della presente legge i posti dei ruoli di subalterni degli Uffici del registro e delle Conservatorie delle ipoteche di cui alle tabelle *G* e *H* dell'allegato IV, possono essere coperti mediante trasferimento, a domanda, di subalterni di altre Amministrazioni statali, con preferenza per quelle finanziarie e previo parere del Consiglio di amministrazione. Detti subalterni saranno inquadrati nei nuovi ruoli col grado già rivestito nel ruolo di provenienza e secondo la rispettiva anzianità di grado.

Art. 37.

Per l'ammissione al primo concorso per esami di merito distinto che, dopo l'entrata in vigore della presente legge, sarà bandito per la promozione al grado 8° dei ruoli dei chimici delle dogane e degli ingegneri delle imposte di fabbricazione e al grado 9° dei ruoli di gruppo *B* delle Ragionerie delle intendenze di finanza e delle Amministrazioni delle tasse ed imposte indirette sugli affari, delle dogane ed imposte di fabbricazione e del tesoro, l'anzianità normalmente richiesta è ridotta di due anni.

I vincitori di tale concorso conseguiranno la promozione solo al compimento della prescritta anzianità di sei od otto anni a seconda che siano o no provvisti di laurea; coloro invece che non vincano detto concorso ma vi riportino i

punti necessari per superare l'esame di idoneità, saranno collocati secondo le norme dell'art. 42, ultimo comma, del R. decreto 30 dicembre 1923-II, n. 2960, nella graduatoria degli idonei del primo esame di idoneità bandito dopo che essi abbiano raggiunta l'anzianità per parteciparvi.

Qualora in applicazione del precedente comma le promozioni dei vincitori del concorso non abbiano luogo nell'ordine della graduatoria d'esame, le promozioni stesse saranno conferite con riserva di anzianità rispetto agli altri vincitori che non abbiano ancora compiuto il periodo necessario.

I funzionari del ruolo dei chimici delle dogane e del ruolo degli ingegneri delle imposte di fabbricazione promossi con riserva di anzianità, ai sensi dei precedenti commi, non potranno essere scrutinati per l'eventuale promozione al grado 7°, fino a quando non siano scrutinabili, per compiuto prescritto periodo di permanenza nel grado 8°, anche i funzionari che, quantunque promossi successivamente a quest'ultimo grado in base ai precedenti commi, li precedano in ruolo.

I posti messi a concorso in base al presente articolo ed eventualmente non conferiti per mancanza di vincitori, saranno assegnati con l'osservanza delle disposizioni normali.

Art. 38.

Per i pubblici concorsi per esami già indetti per reclutamenti al grado iniziale nel ruolo di gruppo *A* della carriera amministrativa delle intendenze di finanza, in quello di gruppo *C* dell'Amministrazione centrale e delle intendenze di finanza, e nei ruoli di gruppo *B* e *C* delle Ragionerie delle intendenze di finanza, delle Amministrazioni delle imposte dirette, delle tasse ed imposte indirette sugli affari, delle dogane ed imposte di fabbricazione e del tesoro, per i quali alla data di entrata in vigore della presente legge non sia scaduto il termine di sei mesi stabilito dall'art. 3 del R. decreto 30 dicembre 1923-II, n. 2960, la facoltà prevista dal citato art. 3 potrà essere esercitata fino a non oltre la metà dei posti messi a concorso con ciascun bando.

Ai fini del precedente comma detto termine è prorogato a due mesi dall'entrata in vigore della presente legge qualora scada entro gli indicati due mesi.

Art. 39.

I posti che nella prima applicazione della presente legge risulteranno disponibili nel grado iniziale di ciascuno dei ruoli della carriera amministrativa delle intendenze di finanza, dei chimici delle dogane e degli ingegneri delle imposte di fabbricazione, nonchè dei ruoli dei gruppi *B* e *C* di cui alle allegate tabelle, potranno essere conferiti mediante un pubblico concorso per titoli, per ciascun ruolo, con l'osservanza di tutte le altre disposizioni in vigore per l'ammissione agli impieghi statali.

La composizione delle Commissioni giudicatrici, i titoli di studio da richiedere a mente dell'art. 16 del R. decreto 11 novembre 1923-II, n. 2395, i limiti massimi di età e le altre norme eventualmente necessarie per l'espletamento dei singoli concorsi saranno stabiliti coi bandi relativi.

I vincitori di detti concorsi presteranno servizio di prova per il periodo di almeno un anno, trascorso il quale saranno sottoposti, dal Consiglio di amministrazione, a scrutinio di merito per la conferma in servizio. L'ordine definitivo di collocamento in ruolo sarà determinato dalla graduatoria formata dal Consiglio medesimo.

Contro la graduatoria non è ammesso che il ricorso giurisdizionale per legittimità.

Il personale in prova che, a giudizio insindacabile del Consiglio di amministrazione, non sia riconosciuto idoneo, è licenziato senza diritto ad indennizzo alcuno.

Il personale che, a seguito di conferma in servizio, venga nominato al grado iniziale in applicazione del presente articolo, avrà la precedenza rispetto a quello assunto posteriormente in servizio nel ruolo medesimo in base a pubblici concorsi per esami, il quale sarà pertanto nominato al grado iniziale con riserva di anzianità.

Le disposizioni del presente articolo valgono anche per il conferimento di non oltre 50 posti nel ruolo dei servizi centrali della Ragioneria generale dello Stato di cui alla tabella *A* dell'allegato I alla legge 26 luglio 1939-XVII, numero 1037.

Il termine di cui all'art. 11 del R. decreto-legge 4 febbraio 1937-XV, n. 100, convertito nella legge 7 giugno 1937-XV, n. 1108, è prorogato al 30 giugno 1940-XVIII per le nomine nei ruoli del personale subalterno stabiliti con la presente legge.

Art. 40.

Nei riguardi del personale che, a seguito dei giudizi di cui ai precedenti articoli 28 e 29, resti escluso dal collocamento in ruoli di gruppo *A*, cessa di essere operativa la disposizione di cui all'art. 193 del R. decreto 11 novembre 1923-II, n. 2395.

Art. 41.

Il ruolo del personale ispettivo di gruppo *B* per i servizi della Direzione generale della finanza locale, istituito col R. decreto 1° marzo 1937-XV, n. 302, è reso transitorio.

I posti attualmente scoperti in detto ruolo e quelli che si renderanno via via vacanti resteranno gradualmente soppressi, a cominciare dal grado meno elevato.

Gli ispettori di tale ruolo forniti di laurea o che abbiano fatto parte dei ruoli di gruppo *A* dell'Amministrazione finanziaria sono collocati, a giudizio insindacabile del Ministro per le finanze, sentito il Consiglio di amministrazione e secondo l'ordine di anzianità di grado, nei corrispondenti gradi dei ruoli di gruppo *A* della carriera amministrativa centrale delle finanze.

Art. 42.

Nei primi tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge possono essere assunti in servizio, nel limite di un quinto dei posti complessivamente disponibili alla data suindicata in ciascun ruolo di gruppo *B* delle annesse tabelle, avventizi di seconda categoria, alle condizioni e col trattamento di cui al R. decreto-legge 4 febbraio 1937-XV, n. 100, e successive modificazioni.

In relazione alla graduale copertura dei cennati posti di ruolo dovrà effettuarsi il licenziamento degli avventizi di cui al precedente comma nella misura occorrente a mantenere il loro quantitativo nei limiti di un quinto delle rimanenti vacanze.

Art. 43.

Con decreti del Ministro per le finanze saranno disposte le variazioni di bilancio necessarie per l'attuazione della presente legge.

La presente legge entra in vigore il primo giorno del mese successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

**Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato, sia inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.**

**Data a Roma, addì 25 gennaio 1940-XVIII**

VITTORIO EMANUELE

MUSSOLINI — DI REVEL

Visto, *il Guardasigilli*: GRANDI

ALLEGATO I. — TABELLA *A*.

## AMMINISTRAZIONE CENTRALE DELLE FINANZE

CARRIERA AMMINISTRATIVA.

(*Gruppo A*).

| Grado | Denominazione | Numero dei posti |
|---|---|---|
| IV | Direttori generali e provveditore generale dello Stato | 12 |
| V | Ispettori generali | 26 (*a*) |
| VI | Capi divisione e ispettori superiori | 112 (*b*) |
| VII | Capi sezione ed ispettori | 143 (*c*) |
| VIII | Consiglieri | 158 (*d*) |
| IX | Primi segretari | 201 (*e*) |
| X e XI | Segretari e vice segretari | 207 |
| | | 859 |

(*a*) Di cui: 1 per la Direzione generale del coordinamento, affari generali e personale; 3 per la Direzione generale del Tesoro; 2 per il Provveditorato generale dello Stato; 2 per la Cassa depositi e prestiti; 2 per la Direzione generale delle dogane; 2 per la Direzione generale del debito pubblico; 2 per la Direzione generale delle imposte dirette; 2 per la Direzione generale delle tasse; 1 per l'Ispettorato generale per il lotto e le lotterie; 1 per l'Ispettorato del credito agli impiegati; 2 per la Direzione generale del demanio pubblico; 1 per la Direzione generale della finanza locale; 1 per la Direzione generale del catasto, e gli altri 4 da ripartire fra i vari servizi mediante decreti del Ministro per le finanze

(*b*) Compresi: 22 ispettori superiori (dei quali 15 per i servizi del Tesoro, 3 per quelli della Cassa depositi e prestiti, 4 per quelli della finanza locale) ed 1 attuario capo per i servizi della Cassa predetta.

(*c*) Compresi: 13 ispettori di cui 9 per i servizi del Tesoro e 4 per quelli della Cassa depositi e prestiti.

(*d*) Compresi: 10 posti per vice ispettori per la Cassa depositi e prestiti e 3 posti per statistici.

(*e*) Compreso un attuario per la Cassa depositi e prestiti.

TABELLA *B*.

## INTENDENZE DI FINANZA

CARRIERA AMMINISTRATIVA.

(*Gruppo A*).

| Grado | Denominazione | Numero dei posti |
|---|---|---|
| V | Ispettori generali | 4 |
| V | Intendenti di finanza di 1ª classe | 32 |
| VI | Intendenti di finanza di 2ª classe | 62 |
| VII | Vice intendenti di finanza | 135 |
| VIII | Segretari capi | 150 |
| IX | Primi segretari | 250 |
| X e XI | Segretari e vice segretari | 286 |
| | | 919 |

TABELLA *C*.

## AMMINISTRAZIONE CENTRALE E INTENDENZE DI FINANZA

CARRIERA D'ORDINE.

(*Gruppo C*).

| Grado | Denominazione | Numero dei posti |
|---|---|---|
| IX | Archivisti capi | 100 |
| X | Primi archivisti | 299 |
| XI | Archivisti | 500 |
| XII | Applicati | 900 (*a*) |
| XIII | Alunni d'ordine | 200 |
| | | 1.999 |
| X | Assistente alla vigilanza | 1 |
| | | 2.000 |

(*a*) Compreso il posto di cui all'annotazione (*a*) alla tabella della carriera d'ordine dell'Amministrazione centrale e delle Intendenze di finanza approvata col R. decreto 21 marzo 1930-VIII, n. 219.

TABELLA *D*.

## AMMINISTRAZIONE CENTRALE E INTENDENZE DI FINANZA

PERSONALE SUBALTERNO.

| Denominazione | Numero dei posti |
|---|---|
| Commesso capo | 1 |
| Primi commessi | 16 |
| Commessi e uscieri capi | 277 |
| Uscieri | 300 |
| Inservienti | 148 |
| | 742 |
| Capo agente tecnico | 1 |
| Agenti tecnici | 18 |
| | 19 |

Visto, d'ordine di Sua Maestà il Re d'Italia e di Albania Imperatore d'Etiopia

*Il Ministro per le finanze*
DI REVEL

ALLEGATO II. — TABELLA *A*.

## INTENDENZE DI FINANZA

CARRIERA DI RAGIONERIA.

(*Gruppo A*).

| Grado | Denominazione | Numero dei posti |
|---|---|---|
| V | Ispettori generali di ragioneria | 2 (*a*) |
| VI | Ispettori superiori di ragioneria | 3 (*a*) |
| VI | Direttori superiori di ragioneria | 4 |
| VII | Direttori di ragioneria | 19 |
| VIII | Ragionieri capi | 22 |
| | | 50 |

(*a*) In relazione al disposto dell'art. 19, secondo comma, della legge 26 luglio 1939-XVII, n. 1037, sono aggregati all'Ispettorato generale di finanza.

TABELLA *B*.

## INTENDENZE DI FINANZA

CARRIERA DI RAGIONERIA.

(*Gruppo* B).

| Grado | Denominazione | Numero dei posti |
|---|---|---|
| VI | Ispettori superiori di ragioneria . | 15 (*a*) |
| VII | Direttori di ragioneria . . . . . | 98 (*a*) |
| VIII | Ragionieri capi . . . . . . . . | 133 (*a*) |
| IX | Primi ragionieri . . . . . . . . | 233 (*a*) |
| X | Ragionieri . . . . . . . . . . | 254 |
| XI | Ragionieri . . . . . . . . . . | |
| | | 733 (*a*) (*b*) |

(*a*) Salve le vacanze per l'applicazione dell'art. 5 della presente legge.

(*b*) Di cui 150 dei vari gradi inferiori al 6° possono essere adibiti ai servizi della Ragioneria generale dello Stato e delle Ragionerie dei Governi coloniali, nonchè a quelli contabili della Milizia nazionale forestale.

TABELLA *C*.

## INTENDENZE DI FINANZA

UFFICIALI DI RAGIONERIA.

(*Gruppo* C).

| Grado | Denominazione | Numero dei posti |
|---|---|---|
| IX | Ufficiali capi . . . . . . . . . | 29 |
| X | Ufficiali principali . . . . . . | 87 |
| XI | Primi ufficiali . . . . . . . . | 145 |
| XII | Ufficiali . . . . . . . . . . | 261 |
| XIII | Alunni . . . . . . . . . . | 58 |
| | | 580 (*a*) |

(*a*) Compreso il personale previsto dall'art 2 del R. decreto-legge 8 giugno 1936-XIV, n 1120, per le Ragionerie dei Governi coloniali.

Visto, d'ordine di Sua Maestà il Re d'Italia e di Albania
Imperatore d'Etiopia

*Il Ministro per le finanze*
DI REVEL

ALLEGATO III. — TABELLA *A*.

## AMMINISTRAZIONE PROVINCIALE DELLE IMPOSTE DIRETTE

(*Gruppo* A).

| Grado | Denominazione | Numero dei posti |
|---|---|---|
| V | Ispettori compartimentali . . . | 15 |
| VI | Ispettori superiori e direttori distrettuali . . . . . . . | 60 |
| VII | Procuratori superiori . . . . . | 393 |
| VIII | Procuratori capi . . . . . . . | 482 |
| | | 950 |

TABELLA *B*.

## AMMINISTRAZIONE PROVINCIALE DELLE IMPOSTE DIRETTE

(*Gruppo* B).

| Grado | Denominazione | Numero dei posti |
|---|---|---|
| VI | Direttori distrettuali . . . . | 15 |
| VII | Procuratori superiori . . . . | 132 |
| VIII | Procuratori capi . . . . . . . | 188 |
| IX | Primi procuratori . . . . . . | 1.080 |
| X e XI | Procuratori di 1ª classe e procuratori di 2ª classe . . . . . | 1.221 |
| | | 2.636 |

TABELLA *C*.

## AMMINISTRAZIONE PROVINCIALE DELLE IMPOSTE DIRETTE

(*Gruppo* C).

| Grado | Denominazione | Numero dei posti |
|---|---|---|
| IX | Aiuto procuratori . . . . . . . . . | 145 |
| X | Primi archivisti . . . . . . . . . . | 436 |
| XI | Archivisti . . . . . . . . . . . | 727 |
| XII | Applicati . . . . . . . . . . . | 1.308 |
| XIII | Alunni d'ordine . . . . . . . . . | 290 |
| | | 2.906 |

TABELLA *D*.

## AMMINISTRAZIONE PROVINCIALE DELLE IMPOSTE DIRETTE

*Personale subalterno.*

| Denominazione | Numero dei posti |
|---|---|
| Uscieri capi . . . . . . . . . . . . . | 79 |
| Uscieri . . . . . . . . . . . . . . . | 80 |
| Inservienti . . . . . . . . . . . . . | 40 |
| | 199 |

Visto, d'ordine di Sua Maestà il Re d'Italia e di Albania
Imperatore d'Etiopia

*Il Ministro per le finanze*
DI REVEL

ALLEGATO IV. — TABELLA *A*.

## AMMINISTRAZIONE PROVINCIALE DELLE TASSE E DELLE IMPOSTE INDIRETTE SUGLI AFFARI

(*Gruppo* A).

| Grado | Denominazione | Numero dei posti |
|---|---|---|
| V | Ispettori compartimentali . . . . . | 15 |
| VI | Ispettori superiori e direttori distrettuali . . . . . . . . . . . | 70 |
| VII | Procuratori superiori . . . . . . . | 400 |
| VIII | Procuratori capi . . . . . . . . . | 500 |
| | | 985 |

TABELLA *B*.

AMMINISTRAZIONE PROVINCIALE DELLE TASSE E DELLE IMPOSTE INDIRETTE SUGLI AFFARI

(*Gruppo* B).

| Grado | Denominazione | Numero dei posti |
|---|---|---|
| VI | Direttori distrettuali | 15 |
| VII | Procuratori superiori | 100 |
| VIII | Procuratori capi | 160 |
| IX | Primi procuratori | 1.010 |
| X e XI | Procuratori di 1ª classe e procuratori di 2ª classe | 1.160 |
| | | 2.445 |

TABELLA *C*.

AMMINISTRAZIONE PROVINCIALE DELLE TASSE E DELLE IMPOSTE INDIRETTE SUGLI AFFARI

PERSONALE SUSSIDIARIO DEGLI UFFICI DEL REGISTRO

(*Gruppo* C).

| Grado | Denominazione | Numero dei posti |
|---|---|---|
| IX | Aiuto procuratori | 125 |
| X | Primi archivisti | 375 |
| XI | Archivisti | 625 |
| XII | Applicati | 1.125 |
| XIII | Alunni | 250 |
| | | 2.500 |

TABELLA *D*.

AMMINISTRAZIONE PROVINCIALE DELLE TASSE E DELLE IMPOSTE INDIRETTE SUGLI AFFARI

CONSERVATORI DELLE IPOTECHE.

(*Gruppo* A).

| Grado | Denominazione | Numero dei posti |
|---|---|---|
| V | Conservatori delle ipoteche di 1ª classe | 4 |
| VI | Conservatori delle ipoteche di 2ª classe | 20 |
| VII | Conservatori delle ipoteche di 3ª classe | 30 |
| VIII | Conservatori delle ipoteche di 4ª classe | 33 |
| IX | Conservatori delle ipoteche di 5ª classe | 10 |
| | | 97 |

TABELLA *E*.

AMMINISTRAZIONE PROVINCIALE DELLE TASSE E DELLE IMPOSTE INDIRETTE SUGLI AFFARI

PERSONALE SUSSIDIARIO DELLE CONSERVATORIE DELLE IPOTECHE

(*Gruppo* C).

| Grado | Denominazione | Numero dei posti |
|---|---|---|
| IX | Aiuto conservatori | 38 |
| X | Primi archivisti | 112 |
| XI | Archivisti | 188 |
| XII | Applicati | 339 |
| XIII | Alunni | 75 |
| | | 752 |

TABELLA *F*.

AMMINISTRAZIONE PROVINCIALE DELLE TASSE E DELLE IMPOSTE INDIRETTE SUGLI AFFARI

BOLLATORI ED INDICATORI DEL REGISTRO

(*Personale subalterno*).

| Denominazione | Numero dei posti |
|---|---|
| Bollatori capi e indicatori capi | 10 |
| Bollatori e indicatori | 40 |
| | 50 |

TABELLA *G*.

AMMINISTRAZIONE PROVINCIALE DELLE TASSE E DELLE IMPOSTE INDIRETTE SUGLI AFFARI

*Personale subalterno degli Uffici del registro.*

| Denominazione | Numero dei posti |
|---|---|
| Uscieri capi | 65 |
| Uscieri | 65 |
| Inservienti | 40 |
| | 170 |

TABELLA *H*.

AMMINISTRAZIONE PROVINCIALE DELLE TASSE E DELLE IMPOSTE INDIRETTE SUGLI AFFARI

*Personale subalterno delle Conservatorie delle ipoteche*

| Denominazione | Numero dei posti |
|---|---|
| Uscieri capi | 16 |
| Uscieri | 16 |
| Inservienti | 8 |
| | 40 |

Visto, d'ordine di Sua Maestà il Re d'Italia e di Albania Imperatore d'Etiopia

*Il Ministro per le finanze*
DI REVEL

ALLEGATO V. — TABELLA *A*.

AMMINISTRAZIONE PROVINCIALE DELLE DOGANE ED IMPOSTE DI FABBRICAZIONE

(*Gruppo* A).

| Grado | Denominazione | Numero dei posti |
|---|---|---|
| V | Ispettori generali e compartimentali | 12 |
| VI | Ispettori superiori e direttori superiori | 45 |
| VII | Direttori, ispettori capi, ricevitori capi | 260 |
| VIII | Ispettori e ricevitori | 290 |
| | | 607 |

TABELLA *B*.

AMMINISTRAZIONE PROVINCIALE DELLE DOGANE ED IMPOSTE DI FABBRICAZIONE

(*Gruppo* B).

| Grado | Denominazione | Numero dei posti |
|---|---|---|
| VI | Revisori superiori e gestori superiori | 19 |
| VII | Procuratori capi | 130 |
| VIII | Procuratori principali | 210 |
| IX | Primi procuratori | 778 |
| X e XI | Procuratori e vice procuratori | 898 |
| | | 2.035 |

TABELLA *C*.

AMMINISTRAZIONE PROVINCIALE DELLE DOGANE ED IMPOSTE DI FABBRICAZIONE

(*Gruppo* C).

| Grado | Denominazione | Numero dei posti |
|---|---|---|
| VIII | Commissari capi | 90 |
| IX | Commissari | 263 |
| X | Primi ufficiali | 312 |
| XI | Ufficiali | 376 |
| XII | Ufficiali aggiunti | 519 |
| | | 1.560 |

TABELLA *D*.

AMMINISTRAZIONE PROVINCIALE DELLE DOGANE ED IMPOSTE DI FABBRICAZIONE

PERSONALE DEI LABORATORI CHIMICI DELLE DOGANE.

*Chimici*.

(*Gruppo A*).

| Grado | Denominazione | Numero dei posti |
|---|---|---|
| V | Direttore dei Laboratori chimici delle dogane | 1 |
| V | Ispettori generali | 2 |
| VI | Chimici direttori | 24 |
| VII | Chimici capi | 28 |
| VIII | Chimici principali | 30 |
| IX | Chimici | 34 |
| X | Chimici aggiunti | 6 |
| | | 125 |

TABELLA *E*.

AMMINISTRAZIONE PROVINCIALE DELLE DOGANE ED IMPOSTE DI FABBRICAZIONE

*Ingegneri*.

(*Gruppo* A).

| Grado | Denominazione | Numero dei posti |
|---|---|---|
| V | Ispettori generali | 3 |
| VI | Ispettori superiori e ingegneri capi | 21 |
| VII | Primi ingegneri di sezione | 22 |
| VIII | Ingegneri principali di sezione | 24 |
| IX | Ingegneri principali | 27 |
| X | Ingegneri | 6 |
| | | 103 |

TABELLA *F*.

AMMINISTRAZIONE PROVINCIALE DELLE DOGANE ED IMPOSTE DI FABBRICAZIONE

*Personale subalterno delle dogane.*

| Denominazione | Numero dei posti |
|---|---|
| Commessi di dogana | 800 |

TABELLA *G*.

AMMINISTRAZIONE PROVINCIALE DELLE DOGANE ED IMPOSTE DI FABBRICAZIONE

*Personale subalterno dei Laboratori chimici delle dogane.*

| Denominazione | Numero dei posti |
|---|---|
| Operai | 50 |

TABELLA *H*.

AMMINISTRAZIONE PROVINCIALE DELLE DOGANE ED IMPOSTE DI FABBRICAZIONE

*Personale subalterno delle imposte di fabbricazione.*

| Denominazione | Numero dei posti |
|---|---|
| Uscieri capi | 40 |
| Uscieri | 40 |
| Inservienti | 20 |
| | 100 |

TABELLA *I*.

AMMINISTRAZIONE PROVINCIALE DELLE DOGANE ED IMPOSTE DI FABBRICAZIONE

*Operai permanenti per l'officina del materiale delle imposte di fabbricazione* (a).

| Denominazione | Numero dei posti |
|---|---|
| Posti del gruppo 2° (operai specializzati) | 10 |
| Posti del gruppo 3° (operai comuni) | 5 |
| | 15 |

(*a*) Sono regolati dalle disposizioni relative ai salariati dello Stato.

Visto, d'ordine di Sua Maestà il Re d'Italia e di Albania Imperatore d'Etiopia

*Il Ministro per le finanze*
DI REVEL

ALLEGATO VI — TABELLA *A*.

AMMINISTRAZIONE PROVINCIALE DEL TESORO

(*Gruppo* A).

| Grado | Denominazione | Numero dei posti |
|---|---|---|
| V | Ispettori generali | 2 |
| VI | Ispettori superiori di Tesoreria | 4 |
| VI | Direttori superiori degli Uffici provinciali del Tesoro | 4 |
| VII | Direttori degli Uffici provinciali del Tesoro | 44 |
| VIII | Vice-direttori degli Uffici provinciali del Tesoro | 55 |
| | | 109 |

TABELLA *B*.

AMMINISTRAZIONE PROVINCIALE DEL TESORO

(*Gruppo* B).

| Grado | Denominazione | Numero dei posti |
|---|---|---|
| VI | Ispettori superiori di Tesoreria | 8 |
| VI | Tesoriere centrale | 1 |
| VI | Controllore capo della Tesoreria centrale | 1 |
| VI | Agente contabile dei titoli del Debito pubblico | 1 |
| VI | Controllore capo dell'agenzia contabile dei titoli del Debito pubblico | 1 |
| VI | Cassiere speciale per i biglietti a debito dello Stato | 1 |
| VI | Controllore capo della cassa speciale per i biglietti a debito dello Stato | 1 |
| VI | Controllore capo della Regia Zecca | 1 |
| VII | Direttori degli Uffici provinciali del Tesoro | 51 |
| VIII | Vice-direttori degli Uffici provinciali del Tesoro | 68 |
| IX | Primi segretari | 227 |
| X | Segretari | 243 |
| XI | Vice segretari | |
| | | 604 |

TABELLA *C*.

AMMINISTRAZIONE PROVINCIALE DEL TESORO

(*Gruppo C*).

| Grado | Denominazione | Numero dei posti |
|---|---|---|
| IX | Ufficiali capi | 55 |
| X | Ufficiali principali | 166 |
| XI | Primi ufficiali | 278 |
| XII | Ufficiali | 500 |
| XIII | Alunni | 111 |
| | | 1.110 |

TABELLA *D*.

REGIA SCUOLA DELL'ARTE DELLA MEDAGLIA

(*Gruppo A*).

| Grado | Denominazione | Numero dei posti |
|---|---|---|
| VII | Direttore della Regia scuola dell'arte della medaglia | 1 |

TABELLA *E*.

REGIA ZECCA

PERSONALE TECNICO

(*Gruppo B*).

| Grado | Denominazione | Numero dei posti |
|---|---|---|
| VII | Incisore capo | 1 |
| VIII | Capo tecnico principale | 1 |
| IX | Primi capitecnici | 2 |
| X | Capitecnici | 6 |
| XI | Capitecnici aggiunti | |
| X | Incisori principali | 4 |
| XI | Incisori | |
| | | 14 |

TABELLA *F*.

PERSONALE DI CASSA DELLA TESORERIA CENTRALE DELLA CASSA SPECIALE E DELLA REGIA ZECCA.

(*Gruppo B*).

| Grado | Denominazione | Numero dei posti |
|---|---|---|
| VII | Cassiere capo | 1 |
| VIII | Cassieri principali | 4 |
| IX | Primi cassieri | 11 |
| X | Cassieri | 14 |
| XI | Vice-cassieri | |
| | | 30 |

Visto, d'ordine di Sua Maestà il Re d'Italia e di Albania Imperatore d'Etiopia

*Il Ministro per le finanze*
DI REVEL

ALLEGATO VII

CIRCOSCRIZIONI DEGLI UFFICI TECNICI
DELLE IMPOSTE DI FABBRICAZIONE

| Uffici | Sezioni | Circoscrizioni |
|---|---|---|
| ANCONA | Ancona | Ancona, Pesaro, Macerata, Ascoli Piceno, Zara |
| | Pescara | Pescara, Chieti, Teramo, Aquila |
| BARI | Bari | Bari |
| | Foggia | Foggia, Campobasso |
| | Lecce | Lecce, Brindisi |
| BOLOGNA | Bologna | Bologna, Ferrara |
| | Forlì | Forlì, Ravenna |
| | Reggio Emilia | Reggio Emilia, Parma, Modena |
| BOLZANO | Bolzano | Bolzano, Trento |
| | Verona | Verona, Vicenza |
| COMO | Como | Como, Varese |
| | Bergamo | Bergamo, Sondrio |
| FIRENZE | Firenze | Firenze, Arezzo, Pistoia |
| | Siena | Siena, Grosseto |
| GENOVA | Genova | Genova, Savona |
| | Alessandria | Alessandria, Asti |
| | Cuneo | Cuneo, Imperia |
| LIVORNO | Livorno | Livorno, Pisa, Lucca |
| | Spezia | Spezia, Apuania |
| MESSINA | Messina | Messina, Reggio Calabria |
| | Catania | Catania, Enna |
| | Siracusa | Siracusa, Ragusa |
| MILANO | Milano | Milano, Pavia |
| | Brescia | Brescia, Mantova |
| | Piacenza | Piacenza, Cremona |
| NAPOLI | Napoli | Napoli |
| | Benevento | Benevento, Avellino |
| | Salerno | Salerno, Potenza |
| PALERMO | Palermo | Palermo, Caltanissetta |
| | Trapani | Trapani, Agrigento |
| ROMA | Roma | Roma, Frosinone, Littoria, Viterbo |
| | Terni | Terni, Rieti, Perugia |
| | Cagliari | Cagliari, Nuoro, Sassari |
| TARANTO | Taranto | Taranto, Matera |
| | Catanzaro | Catanzaro, Cosenza |
| TORINO | Torino | Torino, Aosta |
| | Novara | Novara, Vercelli |
| TRIESTE | Trieste | Trieste, Gorizia |
| | Fiume | Fiume, Pola |
| UDINE | Udine | Udine |
| | Treviso | Treviso, Belluno |
| VENEZIA | Venezia | Venezia |
| | Padova | Padova, Rovigo |

**Visto, d'ordine di Sua Maestà il Re d'Italia e di Albania**
**Imperatore d'Etiopia**

*Il Ministro per le finanze*
DI REVEL

REGIO DECRETO-LEGGE 20 gennaio 1940-XVIII, n. 5.
**Maggiore assegnazione allo stato di previsione della spesa del Ministero dell'interno per l'esercizio finanziario 1939-40.**

VITTORIO EMANUELE III
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA E DI ALBANIA
IMPERATORE D'ETIOPIA

Vista la legge 16 giugno 1939-XVII, n. 851;
Visto l'art. 18 della legge 19 gennaio 1939-XVII, n. 129;
Ritenuta la necessità di urgenti misure di carattere finanziario;
Sentito il Consiglio dei Ministri;
Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per le finanze;
Abbiamo decretato e decretiamo:

*Articolo unico.*

Lo stanziamento del capitolo n. 84 « Spese per il servizio d'investigazione politica » dello stato di previsione della spesa del Ministero dell'interno, per l'esercizio finanziario 1939-40, è aumentato di lire 26.000.000.

Questo decreto andrà in vigore il giorno della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno e sarà presentato alle Assemblee legislative per la sua conversione in legge.

Il Ministro proponente è autorizzato alla presentazione del relativo disegno di legge.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 20 gennaio 1940-XVIII

VITTORIO EMANUELE

MUSSOLINI — DI REVEL

Visto, *il Guardasigilli*: GRANDI
*Registrato alla Corte dei conti, addì 29 gennaio 1940-XVIII*
*Atti del Governo, registro 417, foglio 135.* — MANCINI

REGIO DECRETO-LEGGE 23 gennaio 1940-XVIII, n. 6.
**Disposizioni per l'applicazione dell'imposta di fabbricazione sulle fibre tessili artificiali.**

VITTORIO EMANUELE III
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA E DI ALBANIA
IMPERATORE D'ETIOPIA

Visto l'allegato *B* al R. decreto-legge 16 gennaio 1936, n. 54, convertito nella legge 4 giugno 1936, n. 1334, che istituì una imposta sulla fabbricazione delle fibre tessili artificiali;

Visti i decreti-legge 17 febbraio 1936, n. 323, e 26 marzo 1936, n. 499, convertiti rispettivamente nelle leggi 25 maggio 1936, n. 1075, e 4 giugno 1936, n. 1344, con i quali venne dato un temporaneo diverso assetto alla suaccennata imposta;

Visto il R. decreto-legge 24 gennaio 1938, n. 5, convertito nella legge 11 aprile 1938, n. 765, che reca disposizioni per l'applicazione dell'imposta di fabbricazione sulle fibre tessili artificiali;

Visto il R. decreto-legge 12 maggio 1938, n. 712, convertito nella legge 19 gennaio 1939, n. 171, che concede l'esenzione dall'imposta di fabbricazione per le fibre tessili artificiali impiegate nella produzione di pneumatici per veicoli;

Visto l'art. 18 della legge 19 gennaio 1939, n. 129;

Ritenuto che trattasi di urgente misura di carattere tributario;

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per le finanze;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

L'imposta sulla fabbricazione delle fibre tessili artificiali, di cui all'allegato *B* al R. decreto-legge 16 gennaio 1936, n. 54, successivamente modificato, resta fissata per il periodo 29 gennaio 1940-28 gennaio 1941, in 80 milioni di lire commisurati alla quantità di merce estratta dalle fabbriche nel periodo 29 gennaio 1937-28 gennaio 1938 con destinazione diversa dalla diretta esportazione, tenuto conto delle aliquote previste dall'art. 1 dello stesso allegato.

Qualora nel corso del periodo 29 gennaio 1940-28 gennaio 1941, fosse accertata l'estrazione dalle fabbriche, con l'anzidetta destinazione, di una maggiore o minore quantità di fibre tessili artificiali rispetto al corrispondente periodo 29 gennaio 1937-28 gennaio 1938, la somma di 80 milioni sarà aumentata o diminuita in proporzione alla maggiore o minore quantità effettivamente accertata.

L'imposta complessivamente dovuta come sopra sarà versata in quattro rate trimestrali posticipate non inferiori ai 20 milioni di lire ciascuna, a partire dal 28 aprile 1940.

Se però, in applicazione del disposto del secondo comma del presente articolo, risulti trimestralmente dovuta una maggiore somma, la differenza sarà versata infra 60 giorni dalla scadenza di ciascuna rata, mentre, se risulti un eccesso di versamento, l'Amministrazione opererà il conguaglio alla scadenza della rata susseguente.

Art. 2.

Ai fini dell'applicazione dell'imposta gli Uffici tecnici delle imposte di fabbricazione possono eseguire verifiche e riscontri nelle fabbriche, con facoltà di ispezionare le contabilità attinenti all'attività industriale e commerciale delle fibre tessili artificiali.

Art. 3.

Il Ministro per le finanze resta autorizzato ad apportare modificazioni ed aggiunte alle norme del decreto Ministeriale 25 gennaio 1939-XVII.

Art. 4.

Rimane ferma l'esenzione dall'imposta in favore delle fibre tessili artificiali destinate alla fabbricazione di pneumatici per veicoli sotto l'osservanza delle modalità e cautele che saranno stabilite dal Ministro per le finanze.

Art. 5.

Il presente decreto entrerà in vigore il giorno della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno e sarà presentato alle Assemblee legislative per la conversione in legge.

Il Ministro proponente è autorizzato alla presentazione del relativo disegno di legge.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 23 gennaio 1940-XVIII

VITTORIO EMANUELE

MUSSOLINI — DI REVEL

Visto, *il Guardasigilli*: GRANDI
*Registrato alla Corte dei conti, addì 28 gennaio* 1940-XVIII
*Atti del Governo, registro* 417, *foglio* 131. — MANCINI

REGIO DECRETO-LEGGE 23 gennaio 1940-XVIII, n. 7.
**Modificazioni al regime fiscale dei prodotti petroliferi.**

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA E DI ALBANIA

IMPERATORE D'ETIOPIA

Vista la tariffa generale dei dazi doganali, approvata con R. decreto-legge 9 giugno 1921, n. 806, convertito nella legge 17 aprile 1925, n. 473, e successive modificazioni;

Visto il repertorio per l'applicazione della tariffa generale dei dazi doganali, approvato con R. decreto-legge 27 novembre 1924, n. 2146, convertito nella legge 21 marzo 1926, n. 597, e successive modificazioni;

Visto il R. decreto-legge 28 febbraio 1939, n. 334, convertito nella legge 2 giugno 1939, n. 739, successivamente modificato;

Visto l'art. 18 della legge 19 gennaio 1939, n. 129;

Ritenuta la necessità di urgenti misure di carattere tributario;

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per le finanze;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

Le aliquote d'imposta di fabbricazione e della corrispondente sovrimposta di confine sui seguenti prodotti petroliferi sono stabilite come appresso:

Oli greggi di petrolio naturali:

1) da usare direttamente come combustibili nei motori (ex voce 643-a-1 della tariffa dei dazi doganali) . . . . . . . . . . L. 225 per q.le

2) per altri usi (voce 643-a-3) . . . . . . » 380 » »

Oli da gas:

1) da usare direttamente come combustibili (voce 643-b-4-alfa):

con densità da 0,850 a 0,890 alla temperatura di 15° C . . . . . . . . . . » 380 » »

2) per altri usi (voce 643-b-4-beta) . . . » 410 » »

Vaselina artificiale, a base di paraffina (voce 652-b) . . . . . . . . . . . . . » 320 » »

Resta confermata rispetto agli aumenti d'imposta portati dal presente articolo la norma che gli aumenti stessi si applicano anche ai prodotti che, al momento della entrata in vigore del presente decreto, si trovino ancora nei recinti o nei locali sui quali viene esercitata la vigilanza finanziaria.

Art. 2.

La esenzione da imposta di fabbricazione accordata agli « oli di petrolio, ecc., altri, lubrificanti, altri », destinati alla fabbricazione dei solforicinati è estesa agli oli medesimi destinati alla produzione dei solfooleati.

È del pari estesa ai « residui della lavorazione degli oli di petrolio, ecc., altri » (voce 643-b-6) destinati alla fabbricazione di unti da carro e da macchine, la esenzione da detta imposta consentita per gli « oli di petrolio, ecc., altri, lubrificanti, altri », destinati allo stesso uso.

Art. 3.

Fino al 31 dicembre 1940-XIX potranno essere ammessi al trattamento degli « Oli da gas, da usare direttamente come combustibili (voce 643-b-4-alfa), con densità da 0,850 a 0,890 alla temperatura di 15° C. » anche gli oli da gas con densità inferiore a 0,850 ma non a 0,830 alla temperatura di 15° C., purchè contengano non più dell'85 per cento di distillato in volume alla temperatura di 300° C. ed abbiano tutte le altre caratteristiche stabilite dalle vigenti disposizioni per detti oli di densità da 0,850 a 0,890.

Art. 4.

Il presente decreto entrerà in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno e sarà presentato alle Assemblee legislative per la conversione in legge.

Il Ministro proponente, è autorizzato alla presentazione del relativo disegno di legge.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 23 gennaio 1940-XVIII

VITTORIO EMANUELE

MUSSOLINI — DI REVEL

Visto, *il Guardasigilli:* GRANDI
*Registrato alla Corte dei conti, addì 28 gennaio 1940-XVIII*
*Atti del Governo, registro 417, foglio 132.* — MANCINI

REGIO DECRETO 9 gennaio 1940-XVIII, n. 8.
**Nomina del Consigliere nazionale avv. Augusto Fantechi a presidente dell'Istituto nazionale L.U.C.E.**

N. 8. R. decreto 9 gennaio 1940, col quale, sulla proposta del Ministro Segretario di Stato per la cultura popolare, il Consigliere nazionale avv. Augusto Fantechi viene nominato presidente dell'Istituto nazionale L.U.C.E.

Visto, *il Guardasigilli:* GRANDI
*Registrato alla Corte dei conti, addì 28 gennaio 1940-XVIII*

DECRETO MINISTERIALE 18 gennaio 1940-XVIII.
**Costituzione del vincolo sul credito vantato dalla Riunione Adriatica di Sicurtà verso l'Istituto nazionale delle assicurazioni per la parziale riassicurazione del contratto collettivo di assicurazione col Governatorato di Roma.**

IL MINISTRO PER LE CORPORAZIONI

Visti il R. decreto-legge 29 aprile 1923, n. 966, convertito nella legge 17 aprile 1925, n. 473, e le successive disposizioni modificative ed integrative;

Visto il regolamento approvato con R. decreto 4 gennaio 1925, n. 63, modificato con R. decreto 4 marzo 1926, n. 519;

Considerato che l'Istituto nazionale delle assicurazioni con la polizza collettiva n. 59927-*C* e n. 64342-*C* in data 8 aprile 1932-X, registrata in Roma l'8 aprile 1932-X, al n. 2947, volume 14, ha stipulato con il Governatorato di Roma un contratto collettivo di n. 4416 rendite vitalizie e temporanee individuali immediate per un importo iniziale complessivo annuo lordo di L. 23.053.092,74, per il consolidamento del debito vitalizio del Governatorato stesso, maturato a tutto il 31 dicembre 1930;

Considerato che in base alla convenzione in data 23 aprile 1932-X, registrata a Roma il 2 maggio 1932-X, al n. 20014, vol. 388, l'Istituto predetto ha ceduto in riassicurazione alla Compagnia di assicurazioni « Riunione Adriatica di Sicurtà », con sede in Trieste, il 20 per cento del rischio assunto con il contratto collettivo di cui sopra;

Vista la domanda in data 15 maggio 1937-XV della « Riunione Adriatica di Sicurtà » intesa ad ottenere che l'eccedenza del suo credito verso l'Istituto precitato, derivante dalla convenzione di riassicurazione stessa, venga accettata quale attività valida a copertura delle riserve matematiche dei contratti di assicurazioni sulla vita compresi nel portafoglio italiano ai sensi degli articoli 23 e 26 del R. decreto-legge 29 aprile 1923, n. 966;

Visto il parere favorevole del Ministero delle finanze espresso con nota n. 50850 del 9 settembre 1937-XV, a che il credito medesimo, per l'eccedenza risultante a fine d'anno sia ammesso a copertura delle riserve matematiche, a garanzia della massa degli assicurati italiani sulla vita ai sensi degli articoli 23 e 26 del R. decreto-legge 29 aprile 1923, n. 966;

Vista la lettera convenzione tra l'Istituto nazionale delle assicurazioni e la Riunione Adriatica di Sicurtà, del 18 ottobre 1939-XVII, registrata a Milano il 21 ottobre 1939-XVII, al n. 28082, vol. 3884, in base alla quale l'Istituto nazionale delle assicurazioni e la Riunione Adriatica di Sicurtà dichiarano di vincolare il credito sopracitato ai sensi ed agli effetti degli articoli 23 e 26 del R. decreto-legge 29 aprile 1923, n. 966, a favore degli assicurati compresi nel portafoglio italiano della Riunione Adriatica di Sicurtà, con sede in Trieste;

Decreta:

Art. 1.

L'eccedenza del credito della Riunione Adriatica di Sicurtà verso l'Istituto nazionale delle assicurazioni, derivante dalla convenzione di riassicurazione tra detti enti del 23 aprile 1932-X, registrata a Roma il 2 maggio 1932, al n. 20014, vol. 388, in base alla quale l'Istituto predetto ha ceduto alla Riunione Adriatica di Sicurtà, il 20 per cento del rischio assunto con il contratto collettivo stipulato con il Governatorato di Roma per n. 4416 rendite vitalizie e temporanee individuali immediate per un importo iniziale complessivo annuo lordo di L. 23.053.092,74, per il consolidamento del debito vitalizio del Governatorato stesso maturato a tutto il 31 dicembre 1930, è vincolato ai sensi ed agli effetti degli articoli 23 e 26 del R. decreto-legge 29 aprile 1923, n. 966, a favore degli assicurati compresi nel portafoglio italiano della Riunione Adriatica di Sicurtà.

Art. 2.

La Riunione Adriatica di Sicurtà e l'Istituto nazionale delle assicurazioni sono tenuti ogni anno, entro il 30 giugno a comunicare al Ministero delle corporazioni l'importo della eccedenza stessa, secondo lo stato alla fine di ciascun esercizio.

Art. 3.

All'Istituto nazionale delle assicurazioni è fatto divieto di versare alla Riunione Adriatica di Sicurtà o a chicchessia, senza espressa preventiva autorizzazione del Ministero delle corporazioni, la predetta eccedenza di credito o alcun maggiore anticipato pagamento che potesse essere fatto da parte del Governatorato di Roma in confronto al normale piano di rimborso previsto dalla polizza collettiva di assicurazione n. 59927-C e 64342-C in data 8 aprile 1932-X, e dalla convenzione stipulata in data 23 aprile 1932-X per la riassicurazione del 20 per cento del rischio ceduto alla « Riunione Adriatica di Sicurtà ».

Art. 4.

L'Istituto nazionale delle assicurazioni è obbligato a tenere vincolata ed a riconoscere a favore della massa degli assicurati sulla vita compresi nel portafoglio italiano della « Riunione Adriatica di Sicurtà », nel caso che la società stessa cessasse dal corrispondere le pensioni a suo carico in dipendenza della convenzione di riassicurazione sopra citata, la differenza tra le annualità di ammortamento e gli importi delle pensioni da versare al Governatorato di Roma, secondo i termini della convenzione stessa, nell'intesa che detta differenza sia, in tal caso, di anno in anno, destinata a favore della massa degli assicurati del portafoglio italiano sulla vita della Riunione Adriatica di Sicurtà.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Roma, addì 18 gennaio 1940-XVIII

p. *Il Ministro*: AMICUCCI

(303)

# DISPOSIZIONI E COMUNICATI

## MINISTERO DELLE CORPORAZIONI

DIREZIONE GENERALE DELL'INDUSTRIA - UFFICIO IMPIANTI INDUSTRIALI

**Elenco n. 80 dei decreti Ministeriali contenenti i provvedimenti sulle domande di autorizzazione per nuovi impianti industriali e per l'ampliamento di stabilimenti industriali esistenti ai sensi della legge 12 gennaio 1933, n. 141, e dei Regi decreti 15 maggio 1933, n. 590, e 12 aprile 1937, n. 841.**

INDUSTRIA DELLA SIDERURGIA E DELLA METALLURGIA

4808. — Decreto Ministeriale 18 dicembre 1939-XVIII, col quale la Ditta Fonderia di ghisa malleabile e acciaio - Plinio Corbellini, con sede in Udine, è autorizzata ad installare, nella propria officina di Udine, un forno elettrico ad arco, per fusione di acciaio e ghisa malleabile, della capacità di 200 kg. (in sostituzione di un forno a crogiolo a carbone per acciaio e di un cubilotto di q.li 9 per ghisa che verranno demoliti) ed una molazza.

4809. — Decreto Ministeriale 22 dicembre 1939-XVIII, col quale la Ditta Ferriera di Crema P. Stramezzi & C. con sede in Crema, è autorizzata ad installare, presso il proprio stabilimento di Crema, un forno elettrico tipo Hèroult della capacità di 8 tonn. in aggiunta a quello di 5 tonn. precedentemente autorizzato ed installato.

4810. — Decreto Ministeriale 3 gennaio 1940-XVIII, col quale la Ditta Sacchi Luciano, con sede in Milano, è autorizzata ad esercire un impianto atto alla fusione dei residuati metallici di alluminio, ottone, bronzo, rame, piombo.

INDUSTRIA DELLE FONDERIE

4811. — Decreto Ministeriale 18 dicembre 1939-XVIII, col quale la Società anonima Tovaglieri, con sede in Busto Arsizio, è autorizzata ad allestire in Busto Arsizio, una fonderia di ghisa con tre forni cubilotti (di cui uno di 25 q.li orari, uno da 20 q.li ed uno da 15 q.li oltre al macchinario accessorio), mediante il raggruppamento delle due fonderie di proprietà della stessa Ditta, già esistenti in Busto Arsizio.

La domanda in data 12 gennaio 1939, della stessa Ditta, intesa ad ottenere l'autorizzazione per installare nella fonderia di cui sopra un forno elettrico, della capacità di due tonnellate orarie, non è accolta.

4812. — Decreto Ministeriale 28 dicembre 1939-XVIII, col quale la domanda della Società anonima Arrigo Marocchi & C., con sede in Suzzara (Mantova), intesa ad ottenere l'autorizzazione per allestire, nel proprio stabilimento di Suzzara, un impianto di fonderia di ghisa, non è accolta.

4813. — Decreto Ministeriale 18 dicembre 1939-XVIII, col quale la Ditta F.lli Guaita & C., con sede in Busto Arsizio, è autorizzata ad esercire un cubilotto da 10 q.li ora installato nella propria fonderia di ghisa di Busto Arsizio

4814. — Decreto Ministeriale 28 dicembre 1939-XVIII, col quale la domanda della Ditta Beretta Ambrogio, con sede in Pavia, intesa ad ottenere l'autorizzazione per esercire, nella propria fonderia di Pavia, un forno a carbone per la fusione della ghisa, non è accolta.

4815. — Decreto Ministeriale 28 dicembre 1939-XVIII, col quale la domanda della Ditta Merlo Paolo, con sede in Busto Arsizio, intesa ad ottenere l'autorizzazione per allestire, in Busto Arsizio, un impianto di fonderia per piccoli getti di ghisa, non è accolta.

4816. — Decreto Ministeriale 18 dicembre 1939-XVIII, col quale la Ditta Antonio Ferlini, con sede in Roma, è autorizzata ad esercire, in Roma, una fonderia di ghisa, bronzo ed alluminio.

4817. — Decreto Ministeriale 3 gennaio 1940-XVIII, col quale la Ditta Cianferotti Igino e Lomi Mars, con sede in Follonica (Grosseto) è autorizzata ad esercire in Follonica una piccola fonderia di ghisa e bronzo, costituita da un cubilotto e da un forno a crogiuolo, e macchinario accessorio.

4818. — Decreto Ministeriale 18 dicembre 1939-XVIII, col quale la Ditta Fontana Guido con sede in Bettole Sesia è autorizzata ad ampliare la propria officina meccanica di Bettole Sesia, allestendo una fonderia di bronzo ed ottone, per la fusione in conchiglia di articoli di rubinetteria.

4819. — Decreto Ministeriale 28 dicembre 1939-XVIII, col quale la domanda della Ditta Ferrari, Tonini, e Tempo, con sede in Milano, intesa ad ottenere l'autorizzazione per allestire, in Milano, una fonderia per fusioni di bronzo, ottone e leghe leggere. non è accolta.

4820. — Decreto Ministeriale 18 dicembre 1939-XVIII, col quale la Ditta Lorenzo Giustino di Luigi, con sede in Napoli, è autorizzata ad allestire, in Napoli una fonderia per il ricupero dello stagno, piombo, alluminio, zinco, rame, ottone e bronzo, dalle scorie e dai rottami metallici, e per la fusione di getti, in terra e in conchiglia, dei suddetti metalli e loro leghe.

4821. — Decreto Ministeriale 28 dicembre 1940-XVIII, col quale la domanda della Ditta Officine Meccaniche e Fonderie G. M. Carra e Ing. G. Russo con sede in Napoli, intesa ad ottenere l'autorizzazione per allestire, in Napoli, una fonderia per getti in leghe leggere per la fabbricazione di pistoni ed altri accessori, per le industrie aeronautiche, automobilistiche, ecc., non è accolta.

4822. — Decreto Ministeriale 10 gennaio 1940-XVIII, col quale la Ditta Amoretti Vittorio con sede in Parma, è autorizzata ad allestire, in Parma, una fonderia per produzione di getti in leghe varie.

INDUSTRIA DEI CANTIERI NAVALI

4823. — Decreto Ministeriale 18 dicembre 1939-XVIII, col quale la S. A. Cantieri del Tirreno con sede in Genova, è autorizzata ad ampliare la propria officina meccanica del cantiere navale di Riva Trigoso.

INDUSTRIA DELLE COSTRUZIONI DEI MEZZI MECCANICI DI TRASPORTO E LORO ACCESSORI.

4824. — Decreto Ministeriale 18 dicembre 1939-XVIII, col quale la Ditta Moto Agricola Industriale di Guerrino Maniero, con sede in Conselve, è autorizzata ad ampliare la propria officina meccanica di Conselve, con l'installazione di nuovo macchinario per costruzione di carri rimorchio per trasporto velivoli, carrelli da alaggio per idrovolanti, rimorchi per autocarri e macchine agricole in genere.

4825. — Decreto Ministeriale 18 dicembre 1939-XVIII, col quale la Ditta Marietti e G. Bruno Officina Meccanica con sede in Forno Canavese (Torino) è autorizzata ad allestire una officina meccanica per la finitura di pezzi stampati e fucinati, per l'industria automobilistica e per usi vari.

4826. — Decreto Ministeriale 18 dicembre 1939-XVIII, col quale la Ditta Andrea Brizzi e Augusto Monaco « Bremo » con sede in Torino è autorizzata ad allestire in Torino, una officina meccanica di precisione per la costruzione di compressori per la sopra alimentazione di motori per auto e per aeroplani.

4827. — Decreto Ministeriale 18 dicembre 1939-XVIII, col quale la Ditta Metal Press di Fulcini Luigi, con sede in Torino, è autorizzata ad installare, nella propria officina meccanica di Torino, una pressa idraulica della potenza di tonn. 1500, per produrre pezzi stampati a caldo, in lega di alluminio e zinco per automobili, aviazione, ecc.

4828. — Decreto Ministeriale 18 dicembre 1939-XVIII, col quale la Ditta Picco Fernando fu Giuseppe con sede in Pratiglione è autorizzata ad allestire in Pratiglione una officina meccanica per la lavorazione di parti staccate per autoveicoli e macchine agricole.

4829. — Decreto Ministeriale 28 dicembre 1939-XVIII, col quale la domanda della S. A. Fratelli Daldi e Matteucci, con sede in Milano, intesa ad ottenere l'autorizzazione per estendere l'attività della propria officina di Porretta Terme (Bologna), alla costruzione di trattori per uso agricolo, non è accolta.

4830. — Decreto Ministeriale 18 dicembre 1939-XVIII, col quale la domanda della Ditta Casagrande Giovanni e Figli, con sede in Belluno, intesa ad ottenere l'autorizzazione per allestire, in Belluno, un impianto per la fabbricazione di cicli, tricicli e furgoncini da triciclo, non è accolta.

4831. — Decreto Ministeriale 18 dicembre 1939-XVIII, col quale la Ditta Officina Lavorazione Stampaggio Accessori (O.L.S.A.) di Bosco Antonio, con sede in Torino, è autorizzata ad allestire, in Torino, una officina meccanica per la fabbricazione di stampi e di attrezzature, di pezzi vari, in lamiera stampata, per autoveicoli e industrie in genere, nonchè di fanalini a pila per cicli

4832. — Decreto Ministeriale 18 dicembre 1939-XVIII, col quale la Soc. An. Ansaldo, con sede in Genova-Cornigliano è autorizzata ad ampliare il proprio stabilimento meccanico di Genova-Sampierdarena, allestendovi un reparto per la costruzione di grandi motori Diesel Marini.

4833. — Decreto Ministeriale 18 dicembre 1939-XVIII, col quale la Ditta Officine meccanica F.lli Bosio, con sede in Torino, è autorizzata ad installare, nella propria officina meccanica di Torino, una nuova rettificatrice in sostituzione di una vecchia fuori uso, allo scopo di migliorare la lavorazione di polverizzatori e loro parti, per motori Diesel.

4834 — Decreto Ministeriale 18 dicembre 1939-XVIII, col quale la Ditta Rolando Edoardo fu Giovanni, con sede in Pratiglione (Aosta), è autorizzata ad allestire, in Pratiglione una officina meccanica per la lavorazione di parti staccate di autoveicoli e materiale ferroviario.

4835. — Decreto Ministeriale 18 dicembre 1939-XVIII, col quale la Ditta Officine Ferroviarie Afro Ballari, con sede in Milano, è autorizzata ad ampliare la propria officina di Milano per incrementare la costruzione di locomotori « Decauville ».

4836. — Decreto Ministeriale 19 dicembre 1939-XVIII, col quale la Ditta Officina Meccanica Francesco Carabelli, con sede in Albizzate, è autorizzata ad ampliare la propria officina in Albizzate con l'installazione di nuovo macchinario per la fabbricazione di pezzi per locomotori ed altri usi vari.

4837. — Decreto Ministeriale 18 dicembre 1939-XVIII, col quale la S. A. Officine Meccaniche Fausto Alberti, con sede in Milano, è autorizzata a migliorare e completare l'attrezzatura della propria officina per la produzione di motori per automezzi ad usi industriali.

4838. — Decreto Ministeriale 18 dicembre 1939-XVIII, col quale la S.A. F.lli Zanzi con sede in Milano, è autorizzata ad allestire, nella zona industriale di Ferrara, uno stabilimento per la produzione di valvole e parti di motori a scoppio, macchine utensili ed utensileria in genere

4839. — Decreto Ministeriale 28 dicembre 1939-XVIII, col quale la domanda della Ditta Candino Capello — Officina meccanica con fonderia — con sede in Milano, intesa ad ottenere l'autorizzazione ad ampliare la propria officina di Milano, per la lavorazione di parti di motori a scoppio, non è accolta.

4840 — Decreto Ministeriale 18 dicembre 1939-XVIII, col quale la Ditta Olmo Giuseppe, con sede in Celle Ligure (Savona), è autorizzata ad allestire, in Celle Ligure, una piccola officina meccanica per la costruzione di telai e per la verniciatura ed il montaggio delle altre parti di biciclette

4841. — Decreto Ministeriale 18 dicembre 1939-XVIII, col quale la Ditta Giuseppe Bianchi di Bianchi Enzo, con sede in Firenze, è autorizzata ad ampliare la propria officina di Firenze, per la costruzione di velocipedi, con l'installazione di macchinario diverso allo scopo di costruire perni, serie di calotte e serie di sterzi per velocipedi.

4842. — Decreto Ministeriale 28 dicembre 1939-XVIII, col quale la domanda della Ditta Caccaveri Arturo, fu Andrea, con sede in Milano, intesa ad ottenere l'autorizzazione per allestire, in Milano, un impianto per la fabbricazione di cerchi, parafanghi e manubri per cicli, non è accolta.

4843. — Decreto Ministeriale 18 dicembre 1939-XVIII, col quale la Ditta Giovanni Zanotto, Officina Meccanica, con sede in Conegliano Veneto, è autorizzata ad esercire talune macchine già installate nella propria officina di Conegliano Veneto, allo scopo di estendere l'attività alla fabbricazione di lucchetti antifurto, fanali e telai stampati per biciclette.

La domanda di installare una pressa ad eccentrico ed un tornio per saldatura dei telai per biciclette, non è accolta.

4844. — Decreto Ministeriale 3 gennaio 1940-XVIII, col quale la domanda della Ditta Gandolfo Vendra, con sede in Genova-Sampierdarena, intesa ad ottenere l'autorizzazione per allestire, in Genova-Sampierdarena, una officina meccanica allo scopo di costruire argani, paranghi elettrici e montacarichi, non è accolta.

## INDUSTRIA DELLE LAVORAZIONI MECCANICHE E DELLA PRODUZIONE DI ATTREZZI, UTENSILI ED OGGETTI VARI METALLICI.

4845. — Decreto Ministeriale 28 dicembre 1939-XVIII, col quale la domanda della Compagnia Singer per macchine da cucire S. A. Italiana, con sede in Milano, intesa ad ottenere l'autorizzazione per ampliare il proprio stabilimento di Monza in modo da elevare la produzione annuale da 60.000 a 80.000 macchine da cucire, non è accolta.

4846. — Decreto Ministeriale 18 dicembre 1939-XVIII, col quale la Ditta San Giorgio S. A. Industriale, con sede in Genova-Sestri, è autorizzata ad allestire, presso il proprio stabilimento di Genova-Rivarolo, un nuovo reparto destinato alla costruzione di grandi turbine idrauliche.

4847. — Decreto Ministeriale 28 dicembre 1939-XVIII, col quale la domanda della Ditta De Rina Publio, con sede in Villa di Teolo (Padova), intesa ad ottenere l'autorizzazione per esercire due macchine sgrossatrici ed ampliare ulteriormente il proprio impianto per la produzione di sfere d'acciaio per cuscinetti, non è accolta.

4848 — Decreto Ministeriale 18 dicembre 1939-XVIII, col quale la S. A. Officine Piemontesi Metron, con sede in Torino, è autorizzata a sostituire due vecchi torni automatici, in cattive condizioni di funzionamento con due altri nuovi identici e di uguale capacità produttiva.

## INDUSTRIA DELLA PRODUZIONE DELLE MINUTERIE METALLICHE

4849. — Decreto Ministeriale 28 dicembre 1939-XVIII, col quale la domanda della Ditta Viterie Cremonesi (V.I.C.R.E.) con sede in Milano, intesa ad ottenere l'autorizzazione per allestire, in Cremona un nuovo impianto per la produzione di viti a legno, non è accolta.

4850. — Decreto Ministeriale 28 dicembre 1939-XVIII, col quale la domanda della Ditta Metallurgica Rusconi Domenico, con sede in Erba, intesa ad ottenere l'autorizzazione per ampliare il proprio stabilimento di Erba allo scopo di estendere la propria attività anche alla fabbricazione di viti da legno, non è accolta.

4851. — Decreto Ministeriale 18 dicembre 1939-XVIII, col quale la Ditta Repetto Giuseppe fu Pasquale, con sede in Busalla (Genova), è autorizzata ad ampliare il proprio stabilimento di Busalla per la fabbricazione di viti a legno.

4852. — Decreto Ministeriale 28 dicembre 1939-XVIII, col quale la domanda della S. A. Chiusure Automatiche Minuterie, con sede in Bollate (Milano) intesa ad ottenere l'autorizzazione per ampliare il proprio stabilimento di Bollate, mediante l'installazione di nuovo macchinario al fine di attrezzare un nuovo reparto per la fabbricazione di chiusure automatiche lampo in alluminio, non è accolta.

4853. — Decreto Ministeriale 18 dicembre 1939-XVIII, col quale la Soc. An. Ettore Oggero & C. con sede in Milano, è autorizzata ad allestire in Milano, un impianto per la fabbricazione di chiusure automatiche ed affini tipo « Lampo ».

## INDUSTRIA DELLE COSTRUZIONI ELETTRICHE.

4854. — Decreto Ministeriale 28 dicembre 1939-XVIII, col quale la domanda della Ditta Vox Italica, di Margherita Gai in Benaglia, con sede in Milano, intesa ad ottenere l'autorizzazione per allestire, in Milano, un impianto per la lavorazione di cristalli di « rochelle », nonchè per la loro applicazione sui microfoni, diaframmi piezoelettrici, altoparlanti, oscilloscopi ed amplificatori, non è accolta.

### INDUSTRIA DEL VETRO.

4855. — Decreto Ministeriale 22 dicembre 1939-XVIII, col quale la Soc. An. Tungsram Elettrica Italiana, con sede in Milano, è autorizzata ad installare:

1) una macchina per la fabbricazione degli orletti e due macchine a sei teste per la fabbricazione dei supporti allo scopo di completare la propria attrezzatura ad essere in grado di fabbricare nuovi tipi di lampade che verranno a sostituire i tipi attualmente in uso, quali ad esempio le lampade forma pera;

2) otto pompe ad olio accoppiate a 4 a 4 (in sostituzione di altre simili;

3) un impianto completo per la purificazione dei gas Argon e Azoto, in sostituzione di macchinario similare preesistente e di tipo antiquato.

### INDUSTRIA DEL CEMENTO

4856 — Decreto Ministeriale 3 gennaio 1940-XVIII, col quale la Soc. An. Scandianese Leganti Idraulici, con sede in Reggio Emilia, è autorizzata ad installare nel proprio stabilimento di Scandiano un nuovo forno rotante « Lepol » in sostituzione di due forni statici attualmente esistenti e da demolirsi.

La installazione del nuovo forno e la demolizione dei vecchi dovrà essere effettuata entro un anno dalla data del presente decreto.

4857. — Decreto Ministeriale 3 gennaio 1940-XVIII, col quale la S. A. Milanese E. Azzi, con sede in Casale Monferrato è autorizzata a prolungare di circa mt. 17 un forno rotativo, per la produzione di cemento, nel proprio stabilimento sito in Borgotaro (Parma) e di installarvi altro macchinario accessorio.

4858. — Decreto Ministeriale 3 gennaio 1940-XVIII, col quale la domanda della Ditta Cementeria « Palastreto ». F.lli Ferruccio e Corrado Pecchioli, con sede in Sesto Fiorentino, intesa ad ottenere l'autorizzazione per installare, nel proprio cementificio di Sesto Fiorentino, un forno rotativo, in sostituzione di tre forni verticali attualmente esistenti, al completo di macchinari ed installazioni ausiliarie, non è accolta.

4859. — Decreto Ministeriale 3 gennaio 1940-XVIII, col quale la domanda della S. A. Pecchioli, con sede in Firenze, intesa ad ottenere l'autorizzazione per modificare tre forni esistenti, nel proprio stabilimento di Molino del Piano (Pontassieve) per adattarli alla produzione di cemento, non è accolta.

4860. — Decreto Ministeriale 3 gennaio 1940-XVIII, col quale la S. A. Calce e Cementi del Bisenzio, con sede in Prato, (Toscana), è autorizzata a sostituire, nel proprio cementificio di Vaiano, i 4 forni verticali con uno rotante, al completo dei relativi macchinari ed installazioni ausiliarie. La capacità produttiva annua del nuovo forno dovrà essere superiore a 400.000 quintali.

4861 — Decreto Ministeriale 3 gennaio 1940-XVIII, col quale la Ditta Fabbrica Cemento Portland Montandon, con sede in Milano, è autorizzata a trasformare il proprio impianto in Merone in modo da aumentarne di 400.000 q.li la produzione attuale annua di cemento, senza aggiunta di nuovo macchinario, ma con semplice modifica di quello esistente.

4862. — Decreto Ministeriale 3 gennaio 1940-XVIII, col quale la S. A. Veneta Cementi con sede in Adria (Rovigo) è autorizzata ad installare, nel proprio stabilimento di Chioggia, un forno verticale automatico e macchinario ausiliario, in sostituzione di n. 6 forni verticali tipo Dietsch, i quali dovranno essere demoliti.

4863. — Decreto Ministeriale 3 gennaio 1940-XVIII, col quale la domanda della Soc. An. Palermitana (già Soc. Palermitana Cementi), con sede in Palermo intesa ad ottenere una proroga al Decreto Ministeriale 8 maggio 1936, col quale la Soc. Palermitana Cementi, venne autorizzata a trasformare il proprio impianto, mediante l'installazione di un forno a griglia rotante e macchinario accessorio, in sostituzione di due forni verticali ivi esistenti (per produzione di cemento artificiale, in luogo di cemento naturale), non è accolta.

### INDUSTRIA DEL FREDDO (GHIACCIO E FRIGORIFERI).

4864. — Decreto Ministeriale 28 dicembre 1939-XVIII, col quale la domanda della Ditta Savoca Paolo, con sede in Enna, intesa ad ottenere l'autorizzazione per esercire in Enna, una fabbrica di ghiaccio, non è accolta.

4865. — Decreto Ministeriale 18 dicembre 1939-XVIII, col quale la Ditta Carbonetti Adele, con sede in Francavilla a Mare (Chieti), è autorizzata, a riattivare in Francavilla a Mare (Chieti), il proprio impianto per la produzione di ghiaccio.

### INDUSTRIA DELLE BEVANDE GASSATE·

4866. — Decreto Ministeriale 18 dicembre 1939-XVIII, col quale la ditta Rosa Brandonisio, con sede in Valenzano (Bari), è autorizzata ad esercire, in Valenzano (Bari), un nuovo impianto per la produzione di bevande gassate.

### INDUSTRIA DEI FERTILIZZANTI

4867. — Decreto Ministeriale 3 gennaio 1940-XVIII, col quale la Ditta « Ammonia e derivati » Soc. Gen. per i prodotti azotati sintetici, con sede in Milano, è autorizzata ad allestire presso il proprio stabilimento di S. Giuseppe di Cairo (Savona), un impianto per acido fosforico e fosfato biammonico.

4868 — Decreto Ministeriale 3 gennaio 1940-XVIII, col quale la Soc. Montecatini » Soc. Generale per l'Industria Mineraria e Chimica, con sede in Milano, è autorizzata ad installare, nella zona industriale di Ferrara, impianti per la produzione di perfosfato di calcio e di acido solforico a 50° Bè.

La Ditta « Montecatini » dovrà con l'occasione demolire gli impianti di Pordenone (Udine) e di Fidenza (Parma) destinati alla stessa attività industriale e potrà riutilizzare nello stabilimento di Ferrara per gli stessi scopi il macchinario ricuperato dagli impianti smontati.

4869. — Decreto Ministeriale 22 dicembre 1939-XVIII, col quale la « Montecatini » Società Generale per l'Industria Mineraria e Chimica, con sede in Milano, è autorizzata ad allestire in Termoli (Campobasso), un nuovo complesso di impianti per la produzione di perfosfato di calcio e di acido solforico a 50° Bè.

4870. — Decreto Ministeriale 22 dicembre 1939-XVIII, col quale la « Montecatini » Società generale per l'industria minerale e chimica, con sede in Milano, è autorizzata ad allestire, in Gallipoli (Lecce), un nuovo complesso di impianti per la produzione di perfosfato di calcio e di acido solforico a 50° Bè.

### INDUSTRIA DELL'OLEUM E DELL'ACIDO SOLFORICO

4871. — Decreto Ministeriale 22 dicembre 1939-XVIII, col quale la Ditta S.A.L.E.M. Soc. An. Leghe e Metalli, con sede in Genova, è autorizzata ad allestire, in Spigno Monferrato (località Caneggio), un impianto catalitico per oleum.

4872. — Decreto Ministeriale 22 dicembre 1939-XVIII, col quale la Ditta F.M.C.G. F.lli Marchi, con sede in Firenze, è autorizzata ad installare due forni Herreschoff per pirite nello stabilimento che essa gestisce in Marano-Veneziano.

4873. — Decreto Ministeriale 3 gennaio 1940-XVIII, col quale la Ditta « Montecatini » Società Generale per l'Industria Mineraria e Chimica, con sede in Milano, è autorizzata ad ampliare il proprio stabilimento di Ravenna Darsena, coll'installarvi un impianto più moderno per acido solforico a 50° Bè.

L'impianto per acido solforico di Forlimpopoli della stessa ditta dovrà con l'occasione essere demolito.

4874. — Decreto Ministeriale 3 gennaio 1940-XVIII, col quale la Ditta « Montecatini » Società Generale per l'Industria Mineraria e Chimica, con sede in Milano, è autorizzata ad allestire nella zona industriale di Apuania, un nuovo impianto catalitico per la produzione di oleum.

4875. — Decreto Ministeriale 28 dicembre 1939-XVIII, col quale la domanda della Ditta Luigi Petriccioli fu Achille & C., con sede in Aulla (Apuania), intesa ad ottenere l'autorizzazione per allestire, nella zona industriale di Apuania, un nuovo impianto per la produzione di acido solforico e solfato di rame, non è accolta.

4876. — Decreto Ministeriale 3 gennaio 1940-XVIII, col quale la Ditta Soc. An. Brevetti Cicali, con sede in Firenze, è autorizzata ad allestire presso il proprio stabilimento di S. Domenico di Campi (Firenze), un impianto per l'ottenimento di acido solforico a 50/60° Bè., limitatamente al proprio fabbisogno interno.

4877. — Decreto Ministeriale 22 dicembre 1939-XVIII, col quale la Ditta F.M.C.G. F.lli Marchi, con sede in Firenze, è autorizzata ad allestire nella zona industriale di Livorno un impianto catalitico per la produzione di oleum.

### INDUSTRIA CHIMICA INORGANICA

4878. — Decreto Ministeriale 22 dicembre 1939-XVIII, col quale la Società An. Appula, Società Generale per l'Industria Chimica Italiana, con sede in Milano, è autorizzata ad allestire, presso il proprio stabilimento di prodotti chimici in Milano, un nuovo impianto per la fabbricazione di tricloruro, pentacloruro, e ossicloruro di fosforo.

4879. — Decreto Ministeriale 22 dicembre 1939-XVIII, col quale la Società Metallurgica Italiana, con sede in Milano, è autorizzata ad ampliare il proprio stabilimento di Fornaci di Barga (Comune di

Barga, prov. di Lucca) mediante l'installazione di un concentratore a vuoto di soluzioni elettrolitiche per il recupero di acido solforico e di solfato di nichel impuro.

4880. — Decreto Ministeriale 28 dicembre 1939-XVIII, col quale la domanda della S. A. Colcrificio Remer, con sede in Firenze, intesa ad ottenere l'autorizzazione per ampliare il proprio impianto in Firenze, per la fabbricazione di derivati di piombo e stagno per l'industria ceramica non è accolta.

4881. — Decreto Ministeriale 22 dicembre 1939-XVIII, col quale la Ditta Gino Carapelli, con sede in Firenze, è autorizzata ad allestire, presso la propria fabbrica di leghe di metalli preziosi in Firenze, un impianto per la produzione di oro liquido per ceramiche.

4882. — Decreto Ministeriale 3 gennaio 1940-XVIII, col quale la domanda della S. A. Stabilimenti di Rumianca, con sede in Torino, intesa ad ottenere la autorizzazione per fabbricare in Pieve Vergonte, acetoarsenito di rame, arsenito di calcio, arseniato di calcio, argille arsenicali a base di arseniato di calcio, non è accolta.

4883. — Decreto Ministeriale 3 gennaio 1940-XVIII, col quale la domanda della Società Accomandita Semplice « Panciera & C. » con sede in Schio (Vicenza), intesa ad ottenere l'autorizzazione per ampliare il proprio stabilimento per la produzione di terre attive decoloranti, in Valdagno, località Maglio di Sopra (Vicenza), non è accolta.

## INDUSTRIA DELLA DISTILLAZIONE DEI COMBUSTIBILI FOSSILI

4884. — Decreto Ministeriale 28 dicembre 1939-XVIII, col quale la domanda della S. A. Cokitalia con sede in Milano, intesa ad ottenere l'autorizzazione per ampliare la propria cokeria di S Giuseppe di Cairo, non è accolta.

4885. — Decreto Ministeriale 28 dicembre 1939-XVIII, col quale la domanda della S. A. Vetrocoke con sede in Milano, intesa ad ottenere l'autorizzazione per ampliare la propria cokeria di Marghera (Venezia), non è accolta.

## INDUSTRIA DEI GAS COMPRESSI

4886. — Decreto Ministeriale 28 dicembre 1939-XVIII, col quale la domanda della S. A. Industria Prodotti Chimici dell'Alimentazione I.P.C.A., con sede in Torino, intesa ad ottenere l'autorizzazione per allestire, in Torino, un impianto per la produzione di anidride carbonica solida (ghiaccio secco) e di anidride carbonica liquida in bombole, non è accolta.

4887. — Decreto Ministeriale 3 gennaio 1940-XVIII, col quale la domanda della S. A. « A.S.A. » Applicazioni Saldatura Autogena, con sede in Castellammare di Stabia (Napoli), intesa ad ottenere l'autorizzazione per ampliare il proprio impianto per ossigeno compresso non è accolta.

## INDUSTRIA DEI COLORI, VERNICI, INCHIOSTRI ED AFFINI

4888. — Decreto Ministeriale 3 gennaio 1940-XVIII, col quale la domanda della ditta « Siquam » Società Industriale di Quarto al Mare, con sede in Genova-Quarto, intesa ad ottenere l'autorizzazione per esercire due camere di « Carbonatazione », installate presso il proprio stabilimento di Quarto al Mare, per la fabbricazione della biacca, non è accolta.

4889. — Decreto Ministeriale 3 gennaio 1940-XVIII, col quale la domanda della Ditta I.C.O.V.A. - Industria Colori Vernici Acquaragia, con sede in Milano, intesa ad ottenere l'autorizzazione per allestire, in Milano, un impianto per la fabbricazione di ossido di zinco speciale, non è accolta.

4890. — Decreto Ministeriale 3 gennaio 1940-XVIII, col quale la domanda della ditta Camisasca Luigi, con sede in Monza (Milano), intesa ad ottenere l'autorizzazione per allestire, in Monza, un piccolo impianto per la produzione di nero d'ossa da cascami di ossa dei bottonifici, non è accolta.

4891. — Decreto Ministeriale 3 gennaio 1940-XVIII, col quale la domanda della ditta Landi Angelo, con sede in Milano, intesa ad ottenere l'autorizzazione per allestire, in Milano, un nuovo impianto per la fabbricazione di vernici grasse e alla nitrocellulosa, non è accolta.

4892. — Decreto Ministeriale 3 gennaio 1940-XVIII, col quale la ditta Manifattura Imperial S. A., con sede in Milano, è autorizzata ad ampliare il proprio impianto, in Milano, per la fabbricazione di nastri dattilografici e inchiostri per duplicatori e per esercire alcune macchine ivi installate.

## INDUSTRIA DELLA CHIMICA ORGANICA

4893. — Decreto Ministeriale 10 gennaio 1940-XVIII, col quale la ditta Distillerie Italiane S A., con sede in Milano, è autorizzata ad ampliare l'impianto per la produzione di diacetonalcol, esistente nel proprio stabilimento di Sesto S. Giovanni (Milano).

4894. — Decreto Ministeriale 3 gennaio 1940-XVIII, col quale la domanda della ditta Tixi Nicolò fu Nicolò, con sede in Genova-Prà, intesa ad ottenere l'autorizzazione per allestire, in Busalla (Genova), un nuovo impianto per la produzione di estratti tannici liquidi di legno di castagno, non è accolta.

4895. — Decreto Ministeriale 3 gennaio 1940-XVIII, col quale la ditta Madaro Salvatore, fu Angelo, con sede in Novoli (Lecce), è autorizzata ad allestire, in Novoli, un impianto per la produzione di liquidi insetticidi a base di piretro, petrolio, ecc. partendo da fiori di piretro

4896. — Decreto Ministeriale 3 gennaio 1940-XVIII, col quale la ditta « L'Appula » Società per l'industria Chimica Italiana, con sede in Milano, è autorizzata ad allestire, presso il proprio stabilimento di Milano-Linate un impianto per la fabbricazione di formiato d'alluminio in cristalli.

4897. — Decreto Ministeriale 3 gennaio 1940-XVIII, col quale la Ditta Distillerie Italiane S A., con sede in Milano, è autorizzata ad allestire, presso il proprio stabilimento di Sesto S. Giovanni (Milano), nuovi impianti per la produzione di plastificanti per nitrocellulosa e per acetilcellulosa ed esteri vari.

4898. — Decreto Ministeriale 3 gennaio 1940-XVIII, col quale la Ditta F.lli Gerbaldo Giovanni e Domenico, con sede in Savigliano (Cuneo), è autorizzata ad allestire presso il proprio caseificio di Savigliano (Cuneo) un impianto per la produzione di lattosio.

4899. — Decreto Ministeriale 3 gennaio 1940-XVIII, col quale la S.A. Fabbriche Formenti con sede in Carate Brianza (Milano), è autorizzata ad allestire, in Preganzio (Treviso), un nuovo impianto per la produzione di furfurolo

4900. — Decreto Ministeriale 3 gennaio 1940-XVIII, col quale la S. A. Fabbrica Formenti con sede in Carate Brianza (Milano), è autorizzata ad allestire, presso lo stabilimento di Carate Brianza, un impianto per la fabbricazione di furfurolo.

4901. — Decreto Ministeriale 3 gennaio 1940-XVIII, col quale la Ditta Edoardo Pessi, con sede in Padova, è autorizzata ad allestire, in Padova, un impianto per la fabbricazione di furfurolo.

4902. — Decreto Ministeriale 18 dicembre 1939-XVIII, col quale la S. A. « Ingles » Industria Nazionale Grassi Lucidi e Saponi, con sede in Milano, è autorizzata ad allestire, in Milano, un impianto per la estrazione e la raffinazione di cera montana e di altri sottoprodotti dal catrame primario di ligniti nazionali, per una potenzialità annua di soli 15.000 q.li di catrame.

## INDUSTRIA DELLE RESINE SINTETICHE E DELLE MATERIE PLASTICHE

4903. — Decreto Ministeriale 3 gennaio 1940-XVIII, col quale la domanda della Soc. An. Ernesto Stoppani, con sede in Sarnico (Bergamo), intesa ad ottenere l'autorizzazione per ampliare l'impianto di Sarnico (Bergamo), per la produzione di resine sintetiche, non è accolta.

4904. — Decreto Ministeriale 3 gennaio 1940-XVIII, col quale la Ditta Edoardo Pessi, con sede in Padova, è autorizzata ad allestire, presso il proprio stabilimento di Padova, un nuovo impianto per la produzione di resine sintetiche e di polveri di stampaggio a base di lignina.

## INDUSTRIA DELLE EMULSIONI BITUMINOSE

4905. — Decreto Ministeriale 3 gennaio 1940-XVIII, col quale la domanda della Ditta S.C.I.D.A Specialità Chimiche Industriali Disinfettanti Asfalti di Bisio Alberto, con sede in Torino Lingotto, intesa ad ottenere l'autorizzazione per allestire in Torino, un impianto per la produzione di emulsioni bituminose, non è accolta.

4906. — Decreto Ministeriale 3 gennaio 1940-XVIII, col quale la domanda della Soc. An. Italiana Colori e Vernici « S.I.C.E.V. », con sede in Genova, intesa ad ottenere l'autorizzazione per allestire in Genova, un impianto per la produzione di una speciale emulsione bituminosa, per impermeabilizzare impasti cementizi naturali e colorati per uso edile, nonchè intonaci antiruggine per uso navale, non è accolta

4907. — Decreto Ministeriale 3 gennaio 1940-XVIII, col quale la domanda della Ditta Boccenti Geom. Fermo e C., per Società da costituirsi, con sede in Piacenza, intesa ad ottenere l'autorizzazione per

allestire, presso il proprio stabilimento di Piacenza, un impianto per la produzione di emulsione bituminosa e di prodotti antipolvere, non è accolta

4908. — Decreto Ministeriale 3 gennaio 1940-XVIII, col quale la domanda della S A. Peretti « S.A.P. » con sede in Fidenza (Parma), intesa ad ottenere la autorizzazione per installare, presso il proprio cantiere di Fidenza (Parma), un impianto per la produzione di emulsioni bituminose e di un prodotto antipolvere per lavori stradali, non è accolta

4909 Decreto Ministeriale 3 gennaio 1940-XVIII, col quale la domanda della Ditta « S.A.L.B.A.S. » Soc An. Lavorazione Bitume Applicazioni Stradali con sede in Torino, intesa ad ottenere l'autorizzazione per installare in Grosseto, un impianto per la produzione di emulsioni bituminose, non è accolta.

4910. — Decreto Ministeriale 3 gennaio 1940-XVIII, col quale la domanda della Società An. Italiana « Neobit » con sede in Milano, intesa ad ottenere l'autorizzazione per trasferire da Spinetta Marengo (Alessandria) a Roma, il proprio impianto per la preparazione di emulsioni bituminose per uso stradale non è accolta.

4911. — Decreto Ministeriale 3 gennaio 1940-XVIII, col quale la domanda della Soc. An. Italiana Strade e Bonifiche, con sede in Roma, intesa ad ottenere l'autorizzazione per installare, in Torre Annunziata (Napoli) un impianto fisso per emulsioni bituminose, non è accolta.

INDUSTRIA DEI GRASSI ED AFFINI.

4912. — Decreto Ministeriale 3 gennaio 1940-XVIII, col quale la Società An Italiana Luciano Carramusa, con sede in Palermo, è autorizzata ad esercire, presso il proprio stabilimento sito in frazione Favara di Villabate, un impianto di scissione Twitchell

4913. — Decreto Ministeriale 3 gennaio 1940-XVIII, col quale la Ditta Rocco & La Scala, con sede in Nicastro (Catanzaro), è autorizzata ad allestire, presso il proprio saponificio, un impianto per scissione Twitchell.

4914 — Decreto Ministeriale 3 gennaio 1940-XVIII, col quale la Società An. « C.A.I.P » Commercio Articoli Igienici di Profumeria, con sede in Rivarolo Canavese (Torino), è autorizzata ad adibire il macchinario esistente presso il proprio saponificio per la colatura dei grassi dai carnicci di conceria

4915. — Decreto Ministeriale 3 gennaio 1940-XVIII, col quale la Società Anonima Fabbriche Riunite Fiammiferi ed Affini (S.A.F.F.A.) con sede in Milano, è autorizzata ad ampliare la propria stearineria, sita in Milano installando un'altra autoclave di scissione di grassi

4916. — Decreto Ministeriale 3 gennaio 1940-XVIII, col quale la S A Chiozza & Turchi con sede in Milano, è autorizzata ad installare presso il proprio stabilimento di Milano un'autoclave di scissione

4917. — Decreto Ministeriale 3 gennaio 1940-XVIII, col quale la domanda della Ditta Onesto Luigi con sede in Genova-Cornigliano, intesa ad ottenere l'autorizzazione governativa per installare, nel proprio saponificio, in Genova-Cornigliano, un impianto di scissione grassi all'autoclave, non è accolta.

4918. — Decreto Ministeriale 3 gennaio 1940-XVIII, col quale la domanda della Ditta « U.P.I.L. » Soc. An. Unione Produttori Industriali Lazio, con sede in Roma, intesa ad ottenere l'autorizzazione per allestire, nel comune di Castelfranco Emilia (Modena) località S Anna, un impianto per l'estrazione del grasso dalle ossa bovine a mezzo di solvente (benzina), e per la produzione di polveri d'ossa, quale sottoprodotto, non è accolta

4919 — Decreto Ministeriale 3 gennaio 1940-XVII, col quale la domanda della Ditta dott Arturo Consonni, per costituenda Società « Industrie Chimiche Dalmate » con sede in Milano, intesa ad ottenere l'autorizzazione per allestire in Zara uno stabilimento per l'estrazione del grasso dalle ossa, non è accolta.

4920. — Decreto Ministeriale 3 gennaio 1940-XVIII, col quale la domanda della Ditta « Mabor » di Mario Bortolan, con sede in Milano, intesa ad ottenere l'autorizzazione governativa per allestire, in Milano, un impianto per la preparazione di grassi lubrificanti, non è accolta.

INDUSTRIA DELLA COLLA ED AFFINI

4921. — Decreto Ministeriale 3 gennaio 1940-XVIII, col quale la « S.P.A.I. » Servizi Pubblici Anonima Italiana, con sede in Milano, è autorizzata ad esercire un impianto per la disoleazione degli stracci per la fabbricazione di colla forte, di perfosfati d'ossa e di polvere d'ossa.

4922. — Decreto Ministeriale 3 gennaio 1940-XVIII, col quale la Ditta Emilio Leonardi e Giuseppe Alvo Società in nome collettivo, con sede in Catania, è autorizzata ad allestire in Catania un impianto per la produzione di colle forti da carniccio.

INDUSTRIA DELL'AMIDO, GLUCOSIO, DESTRINE, ecc.

4923 — Decreto Ministeriale 3 gennaio 1940-XVIII, col quale la Ditta Fabbriche Riunite Amido Glucosio Destrine, con sede in Milano, è autorizzata a riorganizzare ed unificare il proprio impianto per la produzione di destrine, nel proprio stabilimento di Castelmassa (Rovigo)

4924. — Decreto Ministeriale 3 gennaio 1940-XVIII, col quale la S. A. Industria Italiana Amidi Glucosi Affini, con sede in Milano, è autorizzata ad allestire, in Milano, un impianto per la produzione di amido, glucosio e destrine.

4925 —Decreto Ministeriale 3 gennaio 1940-XVIII, col quale il Decreto Ministeriale 30 novembre 1938 è revocato.

La Soc Nazionale Industrie Tanniche S.N.I.T.) con sede in Carasco (Genova), è autorizzata ad allestire in Carasco un impianto per la produzione di amido occorrente per l'alimentazione della fabbrica di glucosio.

4926. - Decreto Ministeriale 3 gennaio 1940-XVIII, col quale il Consorzio Amiderie Riunite F.lli Ambiveri e Zibetti & C. con sede in Caravaggio (Bergamo) è autorizzato ad allestire presso la propria amideria sita in Caravaggio, un reparto per la produzione di glucosio.

INDUSTRIA DEI PRODOTTI FOTOSENSIBILI.

4927. — Decreto Ministeriale 3 gennaio 1940-XVIII, col quale la domanda della Ditta Felice Lodovico Sforza, con sede in Roma, intesa ad allestire in Acilia (Roma), un impianto per la produzione di carte fotografiche, non è accolta.

INDUSTRIA DELLE ESSENZE E DEI PROFUMI.

4928. — Decreto Ministeriale 3 gennaio 1940-XVIII, col quale la domanda della Ditta Curt Georgi, Società di fatto, proprietario Erbert Curt Georgi, con sede in Sesto S. Giovanni (Milano), intesa ad ottenere l'autorizzazione per ampliare il proprio stabilimento di Sesto S. Giovanni allo scopo di fabbricare essenze ed estratti vegetali vari, non è accolta.

INDUSTRIA DELL'ALCOOL DI SECONDA CATEGORIA

4929. — Decreto Ministeriale 18 dicembre 1939-XVIII, col quale la Società Agricola Vinacce e Sanse Gino Forsi & C. con sede in Empoli (Firenze), è autorizzata a modificare la propria distilleria di seconda categoria, sita in Empoli.

4930. — Decreto Ministeriale 28 dicembre 1939-XVIII, col quale l'ing Virgilio Nurghis, con sede in Roma, è autorizzato ad allestire in Orvieto Terni), una distilleria di II categoria.

La domanda per quanto concerne la installazione dell'oleificio per vinaccioli non è accolta

4931 — Decreto Ministeriale 18 dicembre 1939-XVIII, col quale la Società anonima Distilleria Agraria, con sede in Genzano di Roma, è autorizzata a trasformare la colonna di distillazione da discontinua in continua e ad installare dei forni Ratti in luogo dei comuni fornelli, presso la propria distilleria di 2ª categoria, sita in Genzano di Roma.

ESTRAZIONE OLIO DA SEMI OLEOSI

4932. — Decreto Ministeriale 28 dicembre 1939-XVIII, col quale la domanda della Ditta Vittorio Barbi, con sede in Brescia, intesa ad ottenere la autorizzazione per allestire presso la propria distilleria di Lavis (Trento) un oleificio per olio da vinaccioli, non è accolta.

4933. — Decreto Ministeriale 28 dicembre 1939-XVIII, col quale la domanda della Ditta Poli Pasquale fu Gio Batta, con sede in Curtarolo (Padova), intesa ad ottenere l'autorizzazione per allestire in Curtarolo, un oleificio per vinaccioli, presso la propria distilleria, non è accolta

4934 — Decreto Ministeriale 28 dicembre 1939-XVIII, col quale la domanda della Ditta « Inga » & C. Società anonima, con sede in Genova, intesa ad ottenere l'autorizzazione per allestire un oleificio per vinaccioli, presso la propria distilleria di Serravalle Libarna (Alessandria), non è accolta.

4935. - Decreto Ministeriale 28 dicembre 1939-XVIII, col quale la domanda della Ditta Ferrari Dante & Figli, con sede in Carpi (Modena) intesa ad ottenere l'autorizzazione per ampliare l'oleificio per vinaccioli, sito in Carpi (Modena), annesso alla propria distilleria, non è accolta

4936 Decreto Ministeriale 3 gennaio 1940-XVIII, col quale la domanda della costituenda Distilleria Oleificio Pietro Bortolotti & C. Società anonima con sede in Parma, intesa ad ottenere l'autorizzazione per allestire, in Parma, un nuovo impianto di estrazione di olio dai vinaccioli, non è accolta.

4937 — Decreto Ministeriale 8 dicembre 1939-XVIII, col quale la Ditta Fabbroni Alfredo, con sede in Chiassa Superiore (Arezzo), è autorizzata ad adibire il proprio impianto di Giovi di Arezzo, destinato all'estrazione dell'olio dalle sanse, per l'ottenimento di olio da semi oleosi in genere.

INDUSTRIA DEI SURROGATI DI CAFFE'

4938. — Decreto Ministeriale 18 dicembre 1939-XVIII, col quale la Ditta I.N.D.I.A.N.A. Gobesso & C. con sede in Venezia, è autorizzata ad esercire nel proprio stabilimento di Marghera, un terzo torrefattore per surrogati del caffè.

INDUSTRIA PER LA FABBRICAZIONE DI FILATI E TESSUTI DI COTONE E MISTI

4939. — Decreto Ministeriale 28 dicembre 1939-XVIII, col quale la domanda della Ditta F.lli Tosi fu Pietro, con sede in Busto Arsizio, intesa ad ottenere l'autorizzazione per esercire in Busto Arsizio, un impianto di ritorcitura di filati misti, non è accolta.

INDUSTRIA PER LA FABBRICAZIONE DI PIZZI, RICAMI E TULLI

4940. — Decreto Ministeriale 18 dicembre 1939-XVIII, col quale il decreto Ministeriale in data 31 dicembre 1938-XVII è revocato

La Ditta Fabbrica Italiana Pizzi Chini Pietro, con sede in Torino, è autorizzata ad ampliare il proprio impianto in Torino, per la fabbricazione di pizzi di cotone e rayon mediante l'installazione di sei telai Leavers per la produzione di pizzi valenciennes.

INDUSTRIA PER LA FABBRICAZIONE DI CALZE

4941. — Decreto Ministeriale 18 dicembre 1939-XVIII, col quale la Ditta Calzificio Luigi Preatoni, con sede in Garbagnate Milanese, è autorizzata ad installare un telaio Cotton unitario da 24 teste, finezza 48 gg. nel proprio stabilimento di Garbagnate Milanese.

(297)

**Autorizzazione alla Confederazione fascista dei commercianti ad accettare una donazione**

Con decreto 16 gennaio 1940-XVIII del Ministro Segretario di Stato per le corporazioni, è stata autorizzata la Confederazione fascista dei commercianti ad accettare dalla Compagnia italiana importatori ed esportatori della zona franca del Carnaro, la donazione di lire centomila, per destinarla a lavori di sistemazione ed attrezzatura della sede dell'Unione provinciale dei commercianti di Fiume.

(304)

## ISPETTORATO PER LA DIFESA DEL RISPARMIO E PER L'ESERCIZIO DEL CREDITO

**Approvazione degli statuti-regolamenti delle Casse comunali di credito agrario di Montoro Inferiore (Avellino), Tufara (Campobasso), Bellante (Teramo) e Castel Castagna (Teramo).**

IL GOVERNATORE DELLA BANCA D'ITALIA
CAPO DELL'ISPETTORATO
PER LA DIFESA DEL RISPARMIO E PER L'ESERCIZIO DEL CREDITO

Veduti i Regi decreti-legge 29 luglio 1927-V, n. 1509, e 29 luglio 1928-VI, n. 2085, convertiti rispettivamente nelle leggi 5 luglio 1928-VI, n. 1760 e 20 dicembre 1928-XVII, n. 3130, riguardanti l'ordinamento del credito agrario;

Veduto l'art 29 del regolamento per l'esecuzione del suddetto Regio decreto-legge 29 luglio 1927-V, n. 1509, approvato con decreto Ministeriale 23 gennaio 1928-VI e modificato con decreto del DUCE del Fascismo, Capo del Governo, Presidente del Comitato dei Ministri, del 26 luglio 1937-XV;

Veduto il R decreto-legge 12 marzo 1936-XIV, n 375, sulla difesa del risparmio e sulla disciplina della funzione creditizia, modificato con le leggi 7 marzo 1938-XVI, n 141, e 7 aprile 1938-XVI, n. 636;

Veduti gli statuti-regolamenti delle Casse comunali di credito agrario di Montoro Inferiore (Avellino), Tufara (Campobasso), Bellante (Teramo) e Castel Castagna (Teramo);

Dispone

Sono approvati gli statuti-regolamenti, allegati al presente provvedimento, delle casse comunali di credito agrario specificate nelle premesse

Il presente provvedimento sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Roma, addì 23 gennaio 1940-XVIII

(321) V. AZZOLINI

## MINISTERO DELLE FINANZE

DIREZIONE GENERALE DEL TESORO PORTAFOGLIO DELLO STATO

**Media dei cambi e dei titoli** N. 20

del 25 gennaio 1940-XVIII

| | |
|---|---|
| Stati Uniti America (Dollaro) | 19,80 |
| Inghilterra (Sterlina) | 78,93 |
| Francia (Franco) | 44,75 |
| Svizzera (Franco) | 444,15 |
| Argentina (Peso carta) | 4,60 |
| Belgio (Belgas) | 3,3440 |
| Canadà (Dollaro) | 16,90 |
| Danimarca (Corona) | 3,804 |
| Egitto (Lira egiziana) | 80,95 |
| Germania (Reichmark) | 7,80 |
| Jugoslavia (Dinaro) | 44,42 |
| Norvegia (Corona) | 4,476 |
| Olanda (Fiorino) | 10,5140 |
| Portogallo (Scudo) | 0,7296 |
| Svezia (Corona) | 4,695 |
| Bulgaria (Leva) (Cambio di Clearing) | 23,58 |
| Cecoslovacchia (Corona) (Cambio di Clearing) | 65,70 |
| Estonia (Corona) (Cambio di Clearing) | 4,697 |
| Germania (Reichmark) (Cambio di Clearing) | 7,6336 |
| Grecia (Dracma) (Cambio di Clearing) | 14,31 |
| Lettonia (Lat) (Cambio di Clearing) | 3,6751 |
| Polonia (Zloty) (Cambio di Clearing) | 360 — |
| Romania (Leu) (Cambio di Clearing) | 13,9431 |
| Spagna (Peseta) (Cambio di Clearing) | 193,24 |
| Turchia (Lira turca) (Cambio di Clearing) | 15,29 |
| Ungheria (Pengo) (Cambio di Clearing) | 3,852 |
| Svizzera (Franco) (Cambio di Clearing) | 445,43 |

| | |
|---|---|
| Rendita 3,50 % (1906) | 71,90 |
| Id. 3,50 % (1902) | 70,10 |
| Id. 3,00 % Lordo | 49,925 |
| Id 5 % (1935) | 92,175 |
| Prestito Redimibile 3,50 % (1934) | 69,05 |
| Id Id 5 % (1936) | 93,35 |
| Obbligazioni Venezie 3,50 % | 91,80 |
| Buoni novennali 5 % Scadenza 1940 | 99,925 |
| Id. Id. 5 % - Id. 1941 | 99,875 |
| Id. Id. 4 % - Id. 15 febbraio 1943 | 91,80 |
| Id. Id. 4 % - Id. 15 dicembre 1943 | 91,675 |
| Id. Id. 5 % - Id. 1944 | 96,125 |

# CONCORSI

## MINISTERO DELLE COMUNICAZIONI

**Concorso a sei posti di alunno d'ordine in prova nel ruolo del personale d'ordine e d'assistenza dell'Ispettorato generale delle ferrovie, tramvie ed automobili.**

IL MINISTRO PER LE COMUNICAZIONI

Visto il R. decreto 11 novembre 1923, n. 2395, sull'ordinamento gerarchico delle Amministrazioni dello Stato, e successive variazioni;

Visto il R. decreto 30 dicembre 1923, n. 2960, sullo stato giuridico degli impiegati civili dello Stato;

Vista la legge 21 agosto 1921, n. 1312, concernente provvidenze a favore degli invalidi di guerra.

Visto il R. decreto-legge 3 gennaio 1926, n. 48, che reca provvedimenti a favore del personale ex combattente;

Visto il R. decreto 1° luglio 1937-XV, n. 1393, concernente i ruoli organici del personale dell'Ispettorato generale delle ferrovie, tramvie ed automobili;

Visti il R. decreto-legge 5 settembre 1938, n. 1514, ed il successivo R. decreto 29 giugno 1939, n. 898, che disciplinano le assunzioni di personale femminile negli impieghi pubblici e privati;

Visto il decreto interministeriale n 9845/201 in data 21 luglio 1939-XVII, registrato alla Corte dei conti il 9 settembre successivo,

al registro n. 6, pag. n. 141, con il quale viene determinato il quantitativo di personale femminile che può essere assunto a posti di ruolo nell'Ispettorato generale delle ferrovie, tramvie ed automobili;

Visto il R. decreto-legge 13 dicembre 1933, n. 1706, che reca provvedimenti a favore delle famiglie dei caduti per la causa fascista, dei mutilati o feriti per la causa stessa, nonchè degli iscritti ai Fasci di combattimento anteriormente al 28 ottobre 1922;

Viste le leggi 26 luglio 1929, n. 1397, e 12 giugno 1931, n. 777, concernenti provvedimenti a favore degli orfani di guerra e della causa fascista;

Visto il R. decreto 25 febbraio 1935, n. 163, riguardante l'ammissione dei mutilati ed invalidi di guerra ai pubblici concorsi;

Visto il R. decreto-legge 5 luglio 1934, n. 1176, concernente la graduatoria dei titoli di preferenza per le ammissioni ai pubblici impieghi;

Visto il R. decreto 28 settembre 1934, n. 1587, riguardante il possesso dei requisiti per l'ammissione ai concorsi ad impieghi nelle Amministrazioni dello Stato;

Visto il R. decreto-legge 2 dicembre 1935, n. 2111, concernente la estensione agli invalidi ed agli orfani e congiunti dei caduti per la difesa delle Colonie nell'Africa Orientale, delle disposizioni a favore degli invalidi di guerra e degli orfani e congiunti di caduti in guerra;

Visto il R. decreto-legge 2 giugno 1936, n. 1172, col quale vengono estese a coloro che hanno partecipato alle operazioni militari in Africa Orientale, le provvidenze emanate a favore degli ex combattenti della guerra 1915-1918;

Visto il R. decreto-legge 21 ottobre 1937, n. 2179, che estende ai militari in servizio non isolato all'estero, ed ai congiunti dei caduti durante il detto servizio; le provvidenze in vigore per i reduci, gli orfani e congiunti dei caduti della guerra 1915-1918;

Visto il R. decreto-legge 1° aprile 1935, n. 343 concernente il trattamento al personale statale e degli enti pubblici richiamati alle armi;

Visto il R. decreto 4 febbraio 1937-XV, n. 100, concernente disposizioni circa il trattamento del personale non di ruolo in servizio presso le Amministrazioni dello Stato;

Visto il R. decreto 3 marzo 1938-XVI, n. 214, concernente disposizioni per l'ammissione a concorsi di gruppo *C*, dei personali subalterni delle Amministrazioni dello Stato che hanno conseguito il grado di ufficiale durante la guerra 1915-1918 o nel periodo dal 3 ottobre 1935-XIII, al 5 maggio 1936-XIV;

Visto il R. decreto-legge 21 agosto 1937-XV, n. 1542, concernente provvedimenti per l'incremento demografico, convertito con modificazioni, nella legge 3 gennaio 1939-XVII, n. 1;

Visto il R. decreto-legge 17 novembre 1938-XVII, n. 1728, recante provvedimenti per la difesa della razza italiana;

Vista la legge 20 aprile 1939-XVII, n. 591, concernente aumento degli stipendi, paghe o retribuzioni e dei supplementi di servizio attivo a favore dei dipendenti statali e degli altri enti pubblici;

Visto il decreto 3 ottobre 1939-XVII, del Capo del Governo, che autorizza a bandire concorsi per l'ammissione ad impieghi nelle Amministrazioni dello Stato durante l'anno XVIII;

Decreta:

Art. 1.

E' indetto un concorso per esami a sei posti di alunno d'ordine in prova nel ruolo del personale d'ordine e d'assistenza dell'Ispettorato generale delle ferrovie, tramvie ed automobili (Ministero delle comunicazioni).

Al detto concorso potranno partecipare anche le donne.

Art. 2.

Le domande di ammissione al concorso dovranno essere dirette al Ministero delle comunicazioni - Ispettorato generale delle ferrovie, tramvie ed automobili (Ufficio affari generali e personale) e dovranno pervenire al Ministero stesso non oltre il termine di sessanta giorni decorrenti dal giorno successivo a quello di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Ciascuna domanda dovrà essere scritta su carta da bollo da L. 6 ed essere firmata dal candidato il quale indicherà in essa il proprio cognome, il nome, la paternità, la data e il luogo di nascita, nonchè il domicilio cui dovranno essere indirizzate le occorrenti comunicazioni.

Nella domanda stessa l'aspirante dovrà includere la dichiarazione esplicita che egli appartiene alla razza ariana, tenendo presente, agli effetti di tale dichiarazione, che, nel caso di attestazione falsa, non soltanto verrà annullata la eventuale nomina al posto, ma saranno anche adottati i provvedimenti di rigore previsti dalla legge.

Art. 3.

Per avere titolo a partecipare al concorso, gli aspiranti debbono essere in possesso di uno dei diplomi di ammissione al liceo classico o al corso superiore dell'Istituto tecnico e dell'Istituto magistrale, oppure di uno dei titoli equipollenti ai diplomi stessi, conseguiti a norma del vecchio ordinamento scolastico e cioè di licenza dal corso superiore di scuole ginnasiale o di licenza da scuola tecnica o complementare.

Peraltro, a termini del R. decreto 3 marzo 1938-XVI, n. 214, ed ai soli fini dell'ammissione al presente concorso, si prescinde dal possesso del suddetto titolo di studio nei riguardi degli agenti subalterni di ruolo delle amministrazioni statali, i quali, durante la guerra 1915-1918 o durante il periodo dal 3 ottobre 1935-XIII, al 5 maggio 1936-XIV, abbiano conseguito il grado di ufficiale.

Art. 4.

A corredo della domanda dovranno essere prodotti i seguenti documenti:

*a*) il diploma di licenza (in originale o in copia autentica notarile) di cui all'articolo precedente:

*b*) estratto dell'atto di nascita (in carta bollata da L. 8) comprovante che il candidato, alla data del presente decreto, ha compiuto il 18° anno e non oltrepassato il 30° anno di età.

Detto limite massimo di età è elevato di cinque anni:

1° per coloro che hanno prestato servizio militare durante la guerra 1915-1918 o che, durante lo stesso periodo, sono stati imbarcati su navi mercantili in sostituzione del servizio militare;

2° per i legionari fiumani;

3° per tutti coloro che hanno partecipato nei reparti mobilitati delle Forze armate dello Stato alle operazioni miliari svoltesi nelle Colonie dell'Africa Orientale dal 3 ottobre 1935-XIII, al 5 maggio 1936-XIV;

4° per coloro che in servizio militare non isolato all'estero, hanno partecipato, dopo il 5 maggio 1936-XIV, alle relative operazioni militari

Tale limite è elevato a 39 anni;

1° per i mutilati ed invalidi di guerra o per la causa fascista o per fatti d'arme verificatisi dal 16 gennaio 1935-XIII, per la difesa delle Colonie dell'Africa Orientale, ovvero per aver partecipato, dopo il 5 maggio 1936-XIV, ad operazioni militari in servizio militare non isolato all'estero, a favore dei quali siano stati liquidati pensioni od assegni privilegiati di guerra;

2° per gli ex-combattenti della guerra 1915-1918, per coloro che hanno partecipato, in reparti mobilitati delle Forze armate dello Stato, alle operazioni militari svoltesi nelle Colonie dell'Africa Orientale dal 3 ottobre 1935-XIII al 5 maggio 1936-XIV, e per coloro che, in servizio non isolato all'estero, hanno partecipato, dopo il 5 maggio 1936-XIV, alle relative operazioni militari, se tanto gli uni, quanto gli altri, risultano decorati al valor militare o promossi per merito di guerra.

Sono però esclusi dagli indicati benefici coloro che hanno riportato condanne per reati commessi durante il servizio militare anche se amnistiati.

I suddetti limiti massimi di età sono poi elevati di 4 anni:

1° per coloro che risultano regolarmente iscritti ai Fasci di combattimento, senza interruzione, da data anteriore al 28 ottobre 1922;

2° per i feriti per la causa fascista, in possesso del relativo brevetto, che risultino iscritti ininterrottamente al Partito Nazionale Fascista dalla data dell'evento che fu causa della ferita, anche se posteriore alla Marcia su Roma.

Infine, viene computato, fino a raggiungere il limite massimo di 45 anni, un ulteriore aumento:

1° di due anni a favore degli aspiranti che risultino coniugati alla data di scadenza del termine di presentazione delle domande di ammissione al concorso;

2° di un anno per ogni figlio vivente alla data medesima, avvertendo che l'elevazione di cui al punto 1° del presente comma, si cumula con quella di cui al punto 2°.

Si prescinde dal limite massimo di età nei riguardi di quegli aspiranti che siano impiegati di ruolo in servizio dello Stato, nonchè per il personale civile non di ruolo, provvisto del necessario titolo di studio e degli altri requisiti prescritti, il quale risulti in servizio continuativo presso una Amministrazione dello Stato, eccettuata quella ferroviaria, da almeno due anni prima della data del R. decreto 4 febbraio 1937-XV, n. 100. Si prescinde, pure, dal limite massimo di età nei confronti di quei candidati che si trovino nella condizione di cui all'art. 8 del R. decreto-legge 1° aprile 1935, n. 343;

*c*) certificato (su carta bollata da L. 4) dal quale risulti che l'aspirante è cittadino italiano.

Ai fini del presente decreto sono equiparati ai cittadini dello Stato gli italiani non regnicoli e coloro per i quali tale equiparazione sia riconosciuta in virtù di decreto Reale;

*d*) certificato (su carta bollata da L. 4) rilasciato dall'Autorità competente, dal quale risulti che l'aspirante ha il pieno godimento dei diritti politici, ovvero, nel caso di insufficienza di età, che egli non è incorso in alcuna delle sanzioni che comportano la perdita dei diritti politici;

*e*) certificato (su carta da bollo da L. 4) di regolare condotta morale, civile e politica da rilasciarsi dal podestà del Comune ove l'aspirante ha il suo domicilio o la sua abituale residenza da almeno un anno e, nel caso di permanenza minore, anche altro certificato da rilasciarsi dal podestà del Comune ove il candidato ha avuto la precedente residenza entro l'anno;

*f*) certificato (su carta da bollo da L. 4) d'iscrizione al Partito Nazionale Fascista, o alla Gioventù italiana del Littorio, con l'indicazione della data relativa alla prima iscrizione e con l'esplicita dichiarazione che la iscrizione stessa è stata rinnovata anche per l'anno in corso.

L'iscrizione non è richiesta per i mutilati od invalidi di guerra e per i minorati in dipendenza dei fatti d'arme verificatisi per la difesa delle Colonie nell'Africa Orientale dal 16 gennaio 1935-XIII, o della partecipazione ad operazioni militari in servizio non isolato all'estero, dopo il 5 maggio 1936-XIV.

Per le suddette iscrizioni, da data posteriore al 28 ottobre 1922, il certificato dovrà essere rilasciato dal segretario (od anche dal vice segretario ove si tratti di capoluogo di Provincia) del competente Fascio di combattimento e sottoposto al visto del segretario federale, o, in sua vece, del vice segretario federale o del segretario federale amministrativo.

Per le iscrizioni, invece, da data anteriore al 28 ottobre 1922, il certificato dovrà essere rilasciato personalmente dal segretario federale della Provincia e vistato, per ratifica, dal Segretario del P.N.F. o da uno dei Vice segretari, ovvero dal Segretario amministrativo del Partito stesso; dovrà, inoltre, attestare che l'iscrizione non subì interruzioni.

Per i feriti per la causa fascista, il certificato dovrà attestare che non vi è stata interruzione nella iscrizione, dalla data dell'evento che fu causa della ferita, ancorchè posteriore al 28 ottobre 1922, e dovrà altresì essere corredato del relativo brevetto di ferito.

Gli italiani non regnicoli ed i cittadini residenti all'estero, dovranno presentare il certificato d'iscrizione ai Fasci all'estero. Detto certificato dovrà essere redatto su carta legale, firmato personalmente dal segretario del Fascio all'estero nella cui circoscrizione risiede l'interessato, ovvero dal Segretario generale dei Fasci all'estero, potrà altresì essere redatto, sempre su carta legale, direttamente dalla Segreteria generale dei Fasci all'estero, firmato dal Segretario generale o da uno degli Ispettori centrali dei Fasci all'estero. Detti certificati dovranno essere sottoposti alla ratifica di S. E. il Segretario del Partito, o del Segretario amministrativo o di uno dei Vice segretari del Partito stesso, solo nel caso in cui venga attestata l'appartenenza al Partito da data anteriore al 28 ottobre 1922.

I cittadini di San Marino residenti nella Repubblica dovranno comprovare la loro appartenenza al P.N.F. mediante certificato del Segretario del Partito Fascista Sammarinese controfirmato dal Segretario di Stato per gli affari esteri.

I cittadini di San Marino residenti nel Regno, presenteranno invece un certificato del segretario della Federazione che li ha in forza. I Sammarinesi che risultino iscritti ai Fasci di combattimento da data anteriore al 28 ottobre 1922, dovranno farsi rilasciare il relativo certificato, secondo il caso, dal Segretario del Partito Fascista di San Marino o dai segretari federali del Regno e dovranno farlo ratificare dal Segretario del P.N.F. o da uno dei Vice segretari o dal Segretario amministrativo del Partito stesso;

*g*) certificato generale del casellario giudiziario (su carta da bollo da L. 12);

*h*) certificato (su carta da bollo da L. 4) di un medico provinciale, o militare o dell'ufficiale sanitario comunale, da cui risulti che l'aspirante è di sana e robusta costituzione fisica ed è esente da difetti od imperfezioni che influiscano sul rendimento del servizio.

Gli aspiranti invalidi di guerra o minorati per la causa nazionale o in dipendenza dei fatti d'arme avvenuti dal 16 gennaio 1935, per la difesa delle Colonie dell'Africa Orientale, ovvero in seguito a partecipazione ad operazioni militari in servizio militare non isolato all'estero, dopo il 5 maggio 1936-XIV, produrranno il certificato da rilasciarsi dall'Autorità sanitaria di cui all'art. 14, n. 3, del R. decreto 29 gennaio 1922, n. 92, nella forma prescritta dal successivo art. 15.

L'Amministrazione potrà sottoporre eventualmente gli aspiranti a visita medica da parte di un sanitario di fiducia;

*i*) foglio di congedo illimitato, oppure certificato di esito di leva o di iscrizione nella lista di leva.

Coloro che abbiano prestato servizio militare durante la guerra 1915-1918, o che abbiano partecipato nei reparti mobilitati delle Forze armate dello Stato, alle operazioni militari svoltesi nelle Colonie dell'Africa Orientale dal 3 ottobre 1935 al 5 maggio 1936 o che in servizio non isolato all'estero, abbiano partecipato ad operazioni militari dopo il 5 maggio 1936-XIV, presenteranno, invece, copia dello stato di servizio o del foglio matricolare, annotata delle eventuali benemerenze di guerra; tanto gli uni, quanto gli altri, produrranno, inoltre, rispettivamente, la dichiarazione integrativa di cui alle circolari n. 588 e n. 957 del *Giornale Militare* degli anni 1922 e 1936 od analoga dichiarazione per l'applicazione del R. decreto-legge 21 ottobre 1937, n. 2179.

Coloro che furono imbarcati su navi mercantili, durante la guerra 1915-1918, proveranno tale circostanza mediante esibizione di apposito documento delle autorità marittime competenti.

I candidati invalidi di guerra o minorati per la causa fascista o in dipendenza dei fatti d'arme avvenuti dal 16 gennaio 1935-XVIII, per la difesa della Colonie dell'Africa Orientale, ovvero in seguito a partecipazione ad operazioni militari, durante il servizio militare non isolato all'estero dopo il 5 maggio 1936-XIV, dovranno provare tale loro qualità mediante il decreto di concessione della relativa pensione o con uno dei certificati mod. 69, rilasciato dalla Direzione generale delle pensioni di guerra, oppure con l'attestazione, da parte della competente Rappresentanza provinciale dell'Opera nazionale invalidi di guerra, in cui siano altresì indicati i documenti in base ai quali è stata riconosciuta, al candidato, la qualità di invalido ai fini della iscrizione nei ruoli provinciali di cui all'art. 3 della legge 21 agosto 1921, n. 1312.

Gli orfani dei caduti in guerra o per la causa fascista o dei caduti in dipendenza dei fatti d'arme verificatisi dal 16 gennaio 1935-XVIII, per la difesa delle Colonie dell'Africa Orientale od in seguito a partecipazione ad operazioni militari, durante il servizio militare non isolato all'estero, dopo il 5 maggio 1936-XIV, e i figli degli invalidi di guerra e dei minorati per la causa fascista o in dipendenza dei fatti d'arme verificatisi dalla data del 16 gennaio 1935-XIII, per la difesa delle Colonie dell'Africa Orientale od in seguito a partecipazione ad operazioni militari, in servizio militare non isolato all'estero, dopo il 5 maggio 1936-XIV, dovranno dimostrare la loro qualità i primi, mediante certificato (in carta bollata da L. 4) del competente Comitato dell'Opera nazionale per la protezione ed assistenza agli orfani di guerra, legalizzato dal Prefetto, gli altri con la presentazione della dichiarazione mod. 69, rilasciata dalla Direzione generale delle pensioni di guerra, al nome del padre del candidato, oppure con un certificato (in carta da bollo da L 4) del podestà del Comune di residenza, su conforme dichiarazione di tre testimoni ed in base alle risultanze anagrafiche e dello stato civile, legalizzato dal Prefetto;

*k*) stato di famiglia (su carta da bollo da L. 4) da rilasciarsi dal podestà del Comune nel quale l'aspirante ha il suo domicilio; tale certificato dovrà essere prodotto soltanto dai coniugati con o senza prole e dai vedovi con prole;

*l*) fotografia recente con firma, da autenticarsi dal podestà o da un notaio.

I documenti come sopra richiesti dovranno essere muniti delle occorrenti vidimazioni e legalizzazioni.

I certificati di cui alle lettere *c*), *d*), *e*), *g*), *h*) e *k*) non saranno ritenuti validi se rilasciati più di tre mesi prima della data del presente decreto.

Sono dispensati dal presentare il certificato di cittadinanza gli italiani non regnicoli.

Gli aspiranti che provino di essere attualmente impiegati di ruolo in servizio attivo di un'Amministrazione dello Stato, potranno esimersi dal presentare i documenti di cui alle lettere *c*), *d*), *e*), *g*) ed *i*) primo comma; dovranno però esibire una copia dello stato matricolare da rilasciarsi dall'Amministrazione alla quale appartengono.

Il personale statale attualmente in servizio civile non di ruolo, il quale, in applicazione del R. decreto-legge 4 febbraio 1937-XV, n. 100, trovasi nelle condizioni di poter essere ammesso al presente concorso, dovrà anche dimostrare la propria qualità con apposito certificato in carta legale da rilasciarsi dall'Amministrazione presso cui presta servizio.

I concorrenti, non impiegati di ruolo, che si trovino sotto le armi, hanno facoltà di produrre in luogo dei certificati di cui alle lettere *c*), *d*), *e*), *h*) ed *i*), primo comma, un certificato (in carta bollata da L. 4) del comandante del Corpo cui appartengono, comprovante la loro buona condotta e la idoneità fisica a ricoprire il posto al quale aspirano.

I candidati che siano ufficiali della M.V.S.N. in servizio permanente effettivo, sono dispensati dal presentare i documenti indicati alle lettere *c*), *d*), *e*), *h*) ed *i*), primo comma, qualora esibiscano una attestazione (in carta da bollo da L. 4) dell'autorità da cui dipendono, che dichiari la suddetta qualità.

### Art. 5.

Tanto la domanda quanto i documenti sopra indicati, dovranno pervenire al Ministero delle comunicazioni, Ispettorato generale delle ferrovie, tramvie ed automobili (Ufficio affari generali e personale), senza riserve, entro il termine all'uopo previsto all'art. 2 e la domanda non dovrà contenere alcun riferimento a documenti presentati ad altre Amministrazioni, anche se appartenenti allo stesso Ministero delle comunicazioni eccezione fatta per il titolo di studio originale.

I candidati i quali, nel termine come sopra prescritto, faranno pervenire oltre la domanda, documenti non regolari, potranno

ugualmente - a giudizio insindacabile dell'Amministrazione - essere ammessi agli esami scritti con riserva, da parte dell'Amministrazione stessa, di deliberare sulla definitiva ammissione dopo che gli interessati avranno regolarizzato la documentazione entro il termine perentorio che all'uopo sarà loro fissato.

I requisiti per ottenere l'ammissione al concorso debbono essere posseduti prima della scadenza del termine utile per la presentazione delle domande, ad eccezione del requisito dell'età dei quale gli aspiranti debbono essere provvisti alla data del presente decreto, salvo quanto e disposto dall'art. 23 del R. decreto-legge 21 agosto 1937, n. 1542, per i coniugati.

E' ammessa, peraltro, la valutabilità dei titoli preferenziali per la nomina al posto, a norma delle disposizioni in vigore, qualora essi vengano ad essere posseduti dopo la scadenza del termine utile per la presentazione delle domande, ma non oltre il giorno precedente a quello della prova d'esame orale, per il quale giorno debbono, in qualunque caso, risultare prodotti i certificati relativi.

A coloro che risiedono nelle colonie italiane ed ai connazionali residenti all'estero, è data facoltà di far pervenire, nel suddetto tempo utile prescritto, la sola domanda, purchè i documenti da allegare alla medesima pervengano successivamente e cioè, per quanto si riferisce ai primi almeno dieci giorni avanti l'inizio degli esami e per quanto riguarda i secondi, entro il termine di trenta giorni dopo la scadenza normale di cui all'art. 2.

Anche per tali documenti che risultassero irregolari, l'Amministrazione si riserva la facoltà di applicare la disposizione contenuta nel secondo capoverso del presente articolo.

L'ammissione potrà essere negata con decreto Ministeriale non motivato ed insindacabile.

Art. 6.

Scaduto il termine per la presentazione delle domande il Ministero farà pervenire ai concorrenti l'invito a presentarsi agli esami.

Gli esami stessi consteranno di due prove scritte e di una orale; le prove scritte avranno luogo in Roma nelle date che saranno stabilite con successivo decreto Ministeriale.

La prova orale avrà luogo pure in Roma, nel giorno che sarà tempestivamente fatto conoscere agli interessati.

Art. 7.

Per lo svolgimento delle prove di esame verranno osservate le disposizioni contenute nel capo 6° del R. decreto 30 dicembre 1923, n. 2960, sullo stato giuridico degli impiegati civili dello Stato.

Art. 8.

La Commissione esaminatrice verrà nominata dal Ministro e sarà composta come segue:

— tre funzionari di gruppo *A*, in servizio all'Ispettorato generale delle ferrovie, tramvie ed automobili di grado non inferiore al 6°, dei quali il più elevato in grado assumerà le funzioni di presidente;

— due funzionari di gruppo *A* in servizio all'Ispettorato generale delle ferrovie, tramvie ed automobili di grado non inferiore al 7°;

— un funzionario di gruppo *A* o *B* dell'Ispettorato generale delle ferrovie, tramvie ed automobili, esplicherà le mansioni di segretario.

Art. 9.

La graduatoria di merito degli idonei sarà formata secondo l'ordine dei punti riportati nella votazione complessiva; a parità di voti verranno applicate le disposizioni dell'art. 1 del R. decreto-legge 5 luglio 1934, n. 1176, e successive aggiunte.

Saranno dichiarati vincitori del concorso i primi elencati in graduatoria, in relazione al numero dei posti conferibili, tenendo però conto dei diritti di preferenza e di precedenza previsti a favore dei candidati che si trovino in possesso dei particolari requisiti stabiliti dalle vigenti disposizioni.

Art. 10.

I concorrenti che avranno superato gli esami, ma che eccederanno il numero dei posti messi a concorso, non acquisteranno alcun diritto a ricoprire i posti che si renderanno successivamente vacanti.

L'Amministrazione ha però facoltà di assegnare ai detti concorrenti, secondo l'ordine di graduatoria, i posti che si dovessero rendere disponibili, entro sei mesi dall'approvazione della graduatoria, nel limite massimo stabilito dall'art. 3 del R. decreto 30 dicembre 1923, n. 2960, sullo stato giuridico degli impiegati civili dello Stato.

Art. 11.

I vincitori del concorso verranno assunti temporaneamente in prova per il periodo di sei mesi, trascorso il quale, se a giudizio del Consiglio di amministrazione avranno dimostrato capacità, diligenza e buona condotta, saranno nominati in ruolo con lo stipendio iniziale e gli assegni stabiliti per il grado 13° del gruppo *C*.

Coloro che allo scadere del periodo di esperimento, fossero invece, a giudizio del Consiglio di amministrazione, ritenuti non meritevoli di conseguire la nomina in ruolo, saranno licenziati senza diritto ad indennizzo alcuno, salva la facoltà al Consiglio di amministrazione, di prorogare l'esperimento di altri sei mesi.

Art. 12.

Ai vincitori del concorso, sarà corrisposto, durante il periodo di prova, l'assegno mensile di L. 471,13 lorde oltre l'aggiunta di famiglia e relative quote complementari, nella misura e con le norme stabilite dalle leggi vigenti.

Art. 13.

Gli esami si svolgeranno sulle seguenti materie:

*a*) Prove scritte:

1. Componimento italiano.
2. Soluzione di un problema di aritmetica elementare che verrà proposto sugli argomenti seguenti:

Le quattro operazioni fondamentali sui numeri interi, decimali e frazionali.

Sistema metrico decimale. Numeri complessi.

Rapporti e proporzioni numerici. Proporzionalità diretta ed inversa. Regola del tre semplice.

La trascrizione del tema di aritmetica servirà come saggio di calligrafia.

*b*) Prova orale:

1. Diritti e doveri dell'impiegato;
2. Nozioni sull'ordinamento amministrativo e corporativo dello Stato ed in particolare sull'ordinamento dell'Ispettorato generale delle ferrovie, tramvie ed automobili.
3. Nozioni sulla legge e sul regolamento per la contabilità generale dello Stato, nozioni sulla tenuta degli archivi e nozioni di statistica.
4. Elementi di storia dell'Italia dal 1821 ai giorni nostri.
5. Elementi di geografia di Europa e particolarmente d'Italia e Colonie.
6. Saggio di dattilografia.

Il presente decreto sarà registrato alla Corte dei conti.

Roma, addì 23 dicembre 1939-XVIII

*Il Ministro:* HOST-VENTURI

(298)

# MINISTERO DELLE FINANZE

**Diario delle prove scritte del concorso a 70 posti di volontario nel ruolo di gruppo B dell'Amministrazione provinciale delle tasse e imposte indirette e a 175 posti di alunno d'ordine in prova nel personale degli Uffici del registro ed a 70 posti di alunno d'ordine nelle Conservatorie delle ipoteche.**

IL MINISTRO PER LE FINANZE

Visti i decreti in data 29 ottobre 1939-XVIII, con i quali sono stati banditi i concorsi rispettivamente a 70 posti di volontario nel ruolo di gruppo *B* dell'Amministrazione provinciale delle tasse e delle imposte indirette sugli affari, a 175 posti di alunno d'ordine in prova nel ruolo del personale sussidiario degli Uffici del registro ed a 70 posti di alunno d'ordine in prova nel personale sussidiario delle Conservatorie delle ipoteche;

Vista la riserva contenuta nell'art. 9 dei detti decreti circa la data in cui dovranno svolgersi le prove scritte degli esami;

Decreta:

Le prove scritte degli esami di concorso a 70 posti di volontario nel ruolo di gruppo *B* dell'Amministrazione provinciale delle tasse e delle imposte indirette sugli affari, a 175 posti di alunno d'ordine in prova nel ruolo del personale sussidiario degli Uffici del registro ed a 70 posti di alunno d'ordine in prova nel ruolo del personale sussidiario delle Conservatorie delle ipoteche avranno luogo nelle sedi indicate dal bando di concorso, rispettivamente nei giorni: 14, 15 e 16; 18 e 19; 20 e 21 del mese di marzo 1940-XVIII.

Il presente decreto sarà registrato alla Corte dei conti.

Roma, addì 12 dicembre 1939-XVIII

*Il Ministro:* DI REVEL

(345)

LONGO LUIGI VITTORIO, *direttore*

SANTI RAFFAELE, *gerente*

Roma — Istituto Poligrafico dello Stato — G. C.